

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

821^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTOSTENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2012
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente MAURO,
indi del vice presidente CHITI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-II Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,36).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(3492) LI GOTTI ed altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*

(3509) MALAN. - *Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato*

(Relazione orale) (ore 9,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3491, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Dopo una breve sospensione dei lavori per approfondire alcune questioni tecniche relative al provvedimento, l'Assemblea ha quindi convenuto di rinviare alla seduta odierna il seguito della discussione.

Alla luce dei chiarimenti forniti, invito i relatori, al fine di conferire maggiore chiarezza al prosieguo dei lavori, ad esprimere nuovamente il parere sugli emendamenti presentati.

BERSELLI, relatore. Signora Presidente, faccio una precisazione. In qualità di relatori esprimeremo parere favorevole su una serie di emendamenti e chiederemo ai presentatori di ritirare quelli su cui non lo abbiamo espresso.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.200, 1.201 (testo 2), 1.207, 1.516, 1.517, 1.217 (testo 2) e 1.518, identico agli emendamenti 1.220 e 1.519.

Invito a ritirare i seguenti emendamenti: 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 1.504, 1.400, 1.505, 1.202, 1.506, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.508, 1.509, 1.510, 1.511, 1.208, 1.512, 1.513, 1.514, 1.515, 1.209, 1.211, 1.212, 1.401, 1.213, 1.214, 1.215, 1.216, 1.218, 1.219, 1.221, 1.521, 1.522 e 1.290 (già 3.0.401).

Per quanto riguarda l'emendamento 1.507, presentato dal senatore Vita, propongo una riformulazione, nel senso di indicare il comma come «5-bis») e non come «1-bis» e di sostituire le parole «in un ragionevole tempo» con le seguenti: «entro lo stesso termine».

Per quanto concerne l'emendamento 1.210, propongo una nuova formulazione diretta a sostituire le parole: «su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati» con le seguenti: «su non più di due quotidiani a tiratura locale o nazionale indicati».

L'emendamento 1.520 sarebbe precluso ove venissero approvati gli emendamenti che prevedono la soppressione della riparazione pecuniaria.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.523, 1.524, 1.600, 1.525, 1.526, 1.527 e 1.222, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.223, che è identico agli emendamenti 1.224, 1.528 e 1.529.

Invito a ritirare gli emendamenti 1.450 e 1.225, mentre sugli emendamenti 1.226 e 1.227, che sono identici, esprimo parere favorevole.

Invito poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.228, 1.530, 1.531 e 1.532.

Sull'emendamento 1.700 (testo 2), esprimo parere favorevole.

Sugli emendamenti 1.229, 1.230, 1.231, 1.533 e 1.232 invito al ritiro, ed esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 1.534, 1.233, 1.535 e 1.234, che sono identici.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.235, propongo al senatore Li Gotti di riformularlo sostituendo le parole «comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica,» con le seguenti: «le relative edizioni telematiche». Ciò, per una esigenza di coordinamento con l'emendamento 1.201, nel quale abbiamo utilizzato la medesima espressione.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.536, 1.237, 1.538, 1.539 e 1.238, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.537 e 1.236, che sono identici.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, chiederei una sospensione di cinque minuti, perché ho ricevuto in questo istante il fascicolo aggiornato che prevede un ordine differente. Per evitare di generare confusione nell'esposizione dei pareri, le chiederei dunque questa breve sospensione.

PRESIDENTE. Va bene. Sospendo la seduta fino alle ore 10.

(La seduta, sospesa alle ore 9,53, è ripresa alle ore 10,06).

Riprendiamo i nostri lavori. Ha chiesto di parlare il relatore, senatore Berselli. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Signora Presidente, dopo una accesa discussione e un ampio confronto, con la collega Della Monica siamo giunti a una conclusione. Senatore Zanda, eravamo d'accordo sulla soppressione del comma 7, tanto che abbiamo espresso parere favorevole sugli emendamenti successivi. Per quanto riguarda il «conseguentemente», non è che non ci fossimo fatti carico di questo problema, concernente i commi 3 e 4: avevamo espresso il nostro parere, con riferimento agli emendamenti 2.501, del senatore Zanda e di altri senatori, 2.200, del senatore D'Alia, e 2.201, del senatore Li Gotti e di altri senatori, nei quali era prevista la soppressione dei commi 2 e 4, e noi avremmo proposto la riformulazione inserendo il comma 3. Il problema è questo: ci siamo ritrovati un emendamento riferito all'articolo 1 e abbiamo fatto un po' di confusione - non solo io e la senatrice Della Monica, ma tutti i componenti della Commissione - sul «conseguentemente».

Quindi, fatto questo chiarimento, esprimiamo parere favorevole sull'emendamento 1.536, che a questo punto assorbe anche gli emendamenti 1.537 e 1.236, immediatamente successivi, su cui avevamo espresso parere favorevole. A questo punto vengono anche assorbiti gli emendamenti all'articolo 2.

LIVI BACCI (PD). Non abbiamo capito niente. *(Commenti dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. Senatore Livi Bacci, il relatore, senatore Berselli, ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1.536, in base ai nuovi accordi e alle soppressioni dei commi che ha elencato prima: questo è avvenuto, o almeno questo è quello che ho compreso.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, sull'emendamento 1.200 il Governo si rimette all'Assemblea, sottolineando tuttavia che la precisazione al comma 1, in realtà, è già contenuta al comma 4, che prevede le modalità di rettifica, e che sono previste le pubblicazioni senza commento. Il Governo si rimette all'Assemblea anche sull'emendamento 1.201.

Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 1.504, 1.400, 1.505, 1.202 e 1.506. Sull'emendamento 1.507 mi rimetto al parere dell'Assemblea. Invito altresì al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti 1.203, 1.204, 1.205 e 1.206. Sull'emendamento 1.508 mi rimetto al parere dell'Assemblea. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento 1.509. Sull'emendamento 1.207 il Governo si rimette all'Assemblea. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, anche degli emendamenti 1.510, 1.511, 1.208, 1.512, 1.513, 1.514, 1.515 e 1.209. Sugli emendamenti 1.210, nel testo riformulato dai relatori, e 1.211 il Governo si rimette al parere dell'Assemblea. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.516. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti 1.212 e 1.401. Sull'emendamento 1.517 esprimo parere favorevole. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti 1.213, 1.214, 1.215 e 1.216. Sull'emendamento 1.217 (testo 2) mi rimetto all'Assemblea.

Invito poi al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento 1.218, perché l'articolo 536 del codice di procedura penale, richiamato dalla norma, già prevede la modalità della pubblicazione «integralmente o per estratto» della sentenza. Sull'emendamento 1.219 il Governo si rimette all'Assemblea, così come sugli emendamenti identici 1.518, 1.220 e 1.519. Gli emendamenti 1.520 e 1.221 sarebbero preclusi qualora venissero approvati gli emendamenti che prevedono la soppressione della riparazione pecuniaria. Invito a ritirare gli emendamenti 1.521, 1.522, 1.290 (già 3.0.401), 1.523, 1.600, 1.524, 1.525, 1.526, 1.527 e 1.222, altrimenti il parere sarà contrario. Il Governo si rimette poi all'Assemblea per quanto riguarda gli emendamenti identici 1.223, 1.224, 1.528 e 1.529. Invito quindi a ritirare gli emendamenti 1.450 e 1.225: diversamente, il parere sarà contrario; mi rimetto poi all'Assemblea sugli emendamenti identici 1.226 e 1.227. Invito anche a ritirare gli emendamenti 1.228, 1.530, 1.531 e 1.532, altrimenti il parere sarà contrario, e mi rimetto all'Aula per quanto riguarda l'emendamento 1.700 (testo 2).

L'emendamento 1.229 sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.700 (testo 2). Invito poi a ritirare l'emendamento 1.230: diversamente, il parere sarà contrario; mi rimetto poi all'Assemblea in ordine agli emendamenti 1.231 e 1.533. Invito quindi a ritirare l'emendamento 1.232, altrimenti il parere sarà contrario, e mi rimetto all'Aula in ordine all'emendamento 1.534 e agli emendamenti 1.233, 1.535 e 1.234, sostanzialmente identici.

Circa l'emendamento 1.235, il Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda la riformulazione dei relatori, che ritengo superiori al riferimento all'emendamento soppressivo, cioè sia sostitutiva: infatti, per uniformarlo ai precedenti, la dizione è divenuta sostitutiva. Per tale ragione, il Governo si rimette all'Assemblea. Mi rimetto all'Assemblea anche sugli emendamenti 1.536, 1.537 e 1.236: invito poi a ritirare gli emendamenti 1.237 e 1.538: diversamente, il parere sarà contrario. Infine, mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 1.539 e invito a ritirare l'emendamento 1.238.

MUGNAI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (*PdL*). Signora Presidente, intervengo solo per accogliere l'invito dei relatori, e quindi ritirare gli emendamenti a mia firma su cui non è stato espresso parere favorevole. Contestualmente, vorrei apporre la mia firma e quella senatore Caliendo agli emendamenti all'articolo 1 sui quali i relatori hanno espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, crediamo opportuno riflettere un attimo prima di iniziare a votare su un testo che, in parte, ci viene ora proposto in versione radicalmente mutata rispetto a quello iniziale, in virtù di un accordo di quella maggioranza anomala che ieri, dopo essersi divisa in Aula esprimendo valori completamente differenti sul tema della tutela penale della reputazione, ha visto poi, nelle segrete stanze di palazzo Madama, ritrovare una sua compattezza (poi vedremo nel voto effettivo degli emendamenti se questa sarà reale o virtuale).

Noi vogliamo fare il punto della situazione. Oggi, lo sapete bene, sia per l'ingiuria che per la diffamazione si prevede come pena la reclusione o la multa. Sapete bene anche che i giudici, nella stragrande maggioranza dei casi, applicano la sanzione pecuniaria e solo in casi estremi arrivano ad applicare la pena della reclusione. I reati di cui sopra sono trattati in questo modo nei codici penali da qualche centinaio di anni, e non a caso, perché il legislatore, quando prevede le fattispecie di reato, deve attenersi ad una scala di valori che, in una democrazia, sono contenuti all'interno della Carta costituzionale.

Qual è il bene giuridico tutelato dall'ordinamento nei casi di ingiuria o diffamazione? È forse di scarso valore? In realtà, si tratta del bene giuridico più importante per una persona: la sua reputazione, cioè il suo valore sociale. Dopo la vita, che è il bene giuridico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento nel caso dei delitti contro la vita stessa e l'incolumità fisica di una persona, c'è la dignità umana, la reputazione: un valore che la nostra Carta costituzionale richiama nell'articolo 2, e quindi di grande rilievo. Ovviamente il legislatore, nella formulazione delle sanzioni, dovrà tenere conto dell'importanza di tale bene e non potrà, ad esempio, a fronte di un reato contro il patrimonio, che è un altro bene giuridico importante ma non certo più della reputazione, prevedere la reclusione e invece, per una lesione della reputazione, prevedere una mera pena pecuniaria.

Si tratta di un tema che non è stato affrontato in questa sede, in cui, visto che i giudici non riescono ad applicare le sanzioni previste dal codice, decidiamo di limitarci alla pena pecuniaria. È un ragionamento metodologicamente scorretto che altera centinaia e centinaia di anni di dottrina, che in materia si è espressa in maniera molto chiara. Vi è anche una simbologia di valori espressa dalle norme penali, e con il disegno di legge al nostro esame stiamo alterando radicalmente tutto l'impianto del codice penale.

Aggiungo una considerazione: si parla di legge Sallusti, anche se questa legge, se mai diventerà tale, non si applicherà al caso Sallusti, per il quale è stata emanata una sentenza irrevocabile e il principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo ha un unico limite, che è proprio la sentenza irrevocabile. Per questo, a proposito del caso Sallusti, qualcuno ha suggerito la domanda di grazia; altri, sommessamente, hanno detto che eventualmente si potrebbe prevedere una sospensione dell'esecuzione della pena o una sua conversione in pena pecuniaria: ma non possiamo stravolgere l'impianto di un codice penale che non risale a ieri ma si è consolidato in centinaia di anni e funziona bene, perché questo è ciò che accade nelle aule di tribunale. Che poi i tempi della giustizia italiana siano biblici è un altro problema. In conclusione, questa legge non si applicherà al caso Sallusti, e dunque troveremo sui giornali le fotografie dei colleghi che ieri si sono spesi nel tentativo estremo di trovare una soluzione di compromesso additati come gli autori della nuova cosiddetta legge bavaglio.

Noi abbiamo serie perplessità su questo modo di operare. Il problema di Sallusti lo si poteva affrontare, magari, con una norma transitoria che prevedesse una conversione della pena detentiva in pena pecuniaria in base al meccanismo di ragguglio già previsto dall'articolo 135 del codice penale. Sallusti poteva evitare di andare in galera, ma bastava una norma transitoria e non era necessario stravolgere l'impianto complessivo del codice. Se noi votiamo queste norme, alla fine, diamo l'idea che la reputazione - il valore sociale, il bene più importante per una persona - sia di scarso rilievo e che con qualche migliaio di euro si possa ledere tranquillamente. Alla fine, quindi, noi capitalizziamo la distruzione della reputazione di una persona.

Prima di procedere, vi chiediamo quindi di riflettere su questo aspetto, perché stiamo creando un mostro giuridico nel tentativo di risolvere un caso che non potremo risolvere con questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Malan).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201 (testo 2).

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201 (testo 2), presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti, fino all'emendamento 1.400. Con riferimento all'emendamento 1.505, i relatori ed il rappresentante del Governo hanno invitato i rappresentanti al ritiro. I presentatori intendono accogliere tale richiesta?

VITA (PD). Sì, signora Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.202 è stata avanzata analoga richiesta di ritiro dai relatori e dal rappresentante del Governo. I presentatori intendono accogliere tale invito?

MURA (LNP). No, signora Presidente: mantengo l'emendamento e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Con l'emendamento 1.202, signora Presidente, chiediamo che al comma 1, lettera *a*) capoverso «Art. 8», vengano sopprese le parole da «purché» fino alla fine del periodo. Chiediamo cioè che quel comma si concluda con la parola «verità» eliminando le altre: «purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale».

È vero, come si sostiene, che ciò è previsto nella legge, tuttavia noi riteniamo che l'elemento discrezionale rispetto alle valutazioni sul contenuto suscettibile di incriminazione penale debba essere tolto, per rendere meno discrezionale l'intervento rispetto alle valutazioni sulla valenza penale o meno delle dichiarazioni in questione.

Dichiaro quindi che il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202, presentato dal senatore Mura e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.506 c'è un invito al ritiro. I presentatori intendono accogliere tale richiesta?

CASSON (PD). Sì, signora Presidente.

MURA (LNP). Signora Presidente, faccio mio l'emendamento e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.506, presentato dai senatori Casson e Vita, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Mura.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Senatore Vita, accoglie la riformulazione proposta dai relatori sull'emendamento 1.507?

VITA (PD). Signora Presidente, questo è un passaggio che potrebbe illuminare anche altri voti.

Io sarei disponibile a ritirare l'emendamento 1.507, ma vorrei avere un cenno positivo dai due relatori. Se ho ben compreso, è stato approvato l'emendamento 1.201 (testo 2) che integra e quindi supera inesorabilmente l'emendamento 1.507, per la legge della sineddoche, cioè che la parte sta per il tutto. Al riguardo, vorrei un chiarimento da parte dei relatori.

L'emendamento 1.201 (testo 2) si riverbera sull'insieme delle connessioni testuali sull'argomento. Ritengo che questo sia uno dei punti chiave del testo e non sia una perdita di tempo parlarne. Dunque, se - come io ho capito - si riverbera sull'insieme del testo, inesorabilmente l'emendamento 1.507 è inutile.

PRESIDENTE. Senatore Vita, forse è bene che il relatore fornisca un chiarimento.

VITA (PD). Sono qui anche per questo!

BERSELLI, *relatore*. Senatore Vita, l'emendamento 1.507, così come riformulato dai relatori, si può votare. Poi, dipende dal presentatore se ritirarlo oppure insistere per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Berselli, il senatore Vita le ha chiesto un chiarimento. Lei aveva proposto una riformulazione dell'emendamento, nel senso di inserire, al posto del comma 1-*bis*, il comma 5-*bis*, e di sostituire le parole «in un ragionevole tempo» con le altre «entro lo stesso termine». Questo è quanto è stato chiesto al senatore Vita, che a questo punto deve dichiarare se accetta la riformulazione dei relatori.

VITA (PD). Signora Presidente, mi è tutto chiaro, e quindi ritiro l'emendamento 1.507.

MALAN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 1.507, ma vorrei spiegarne il motivo.

Con l'emendamento 1.201 (testo 2) abbiamo - a mio parere sbagliando - lasciato la disciplina della rettifica soltanto per le edizioni telematiche di giornali editi generalmente su carta (come per le edizioni Internet de «la Repubblica» o del «Corriere della Sera»). Propongo che venga lasciata almeno la norma secondo cui gli editori delle testate informatiche abbiano l'obbligo di collegare la smentita alla notizia che deve essere rettificata.

Ribadisco che, a mio avviso, prima è stato commesso un grave errore ad esentare le testate, per cui una testata edita solo su Internet è esentata, anche se raccoglie pubblicità, dalla disciplina della rettifica, che è la parte migliore di questo provvedimento. Comunque, l'Assemblea ha deciso e ora ci terremo questa conseguenza.

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signora Presidente, la logica è logica. Sono lieto che si possa votare un emendamento a mia firma; tuttavia la ragionevolezza del testo vuole che vi sia una qualche asimmetria temporale: se sono previsti due giorni per i prodotti cartacei, è bene che siano almeno quattro per quelli diffusi solo per via telematica. Questa aggiunta ulteriormente applicativa della rettifica non avrebbe alcun senso se non vi fosse una modificazione dei termini. Quindi, propongo che si prevedano quattro giorni di tempo invece di «un ragionevole tempo». (Brusio).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio. La situazione è già abbastanza complicata.

MALAN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signora Presidente, ho deciso di fare mio l'emendamento 1.507 anche sulla base di un parere favorevole espresso dai relatori. Pertanto, trovo strano che adesso non vada più bene, visto che il senatore Vita lo ha ritirato (anche se è vero che sui miei emendamenti è stato dato acriticamente il parere contrario). Mi viene detto che la stessa dicitura è contenuta in un altro comma e in un altro emendamento, ma io non l'ho visto. Se c'è, ritiro volentieri questo emendamento, che ho fatto mio, altrimenti lo mantengo.

Considero infine ragionevole il suggerimento dei quattro giorni avanzato dal senatore Vita, perché diversamente avremmo un tempo indeterminato.

BERSELLI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, relatore. Senatore Vita, i relatori le avevano chiesto di riformulare l'emendamento perché così com'era non poteva essere accolto. In primo luogo, perché era collocato come comma aggiuntivo all'articolo 1 mentre va collocato come comma aggiuntivo all'articolo 5. In secondo luogo, perché non era pensabile prevedere un ragionevole tempo senza alcuna indicazione. Questo è il motivo per il quale abbiamo proposto due giorni come per il cartaceo. Tuttavia, se vogliamo trovare una soluzione con un tempo indiscutibilmente prefissato, i relatori sono d'accordo e non si ostinano sui due giorni. Se vogliamo mettere quattro giorni va bene, ma è essenziale che venga posto un termine.

VITA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signora Presidente, chiedo venia per non aver specificato che accoglievo lo spostamento al comma 5. Quanto alla questione dei termini, ci siamo chiariti. Ho avuto dei dubbi, ma credo che i

quattro giorni rappresentino un termine equo. Pertanto, non ritiro più l'emendamento e inviterei i colleghi a votarlo con queste modifiche.

PRESIDENTE. Senatore Vita, l'emendamento è stato fatto proprio dal senatore Malan dopo che lei l'ha ritirato e quindi può apporre la sua firma all'emendamento del senatore Malan. *(Proteste del senatore Vita)*.

Senatore Vita, non possiamo inventare la procedura. Lei aveva ritirato il suo emendamento e il senatore Malan l'ha fatto proprio. Successivamente ci sono state le spiegazioni del relatore.

VITA (PD). Signora Presidente, mi perdoni ma non ci siamo capiti. La procedura non è questa. C'è stato un dialogo con i relatori nel contesto del quale si è inserito il senatore Malan.

PRESIDENTE. Senatore Vita, il dialogo c'è stato dopo. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

VITA (PD). Formalmente no, mi scusi.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito alla correttezza. Senatore Vita, lei ha ritirato il suo emendamento e il senatore Malan l'ha fatto proprio. Apponga la sua firma all'emendamento fatto proprio dal senatore Malan.

BRUNO (Per il Terzo Polo: APl-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo: APl-FLI). Signora Presidente, intervengo per tentare di capire la situazione. Avendo espresso un certo voto sull'emendamento 1.201 (testo 2), e avendo l'Aula approvato quell'emendamento, credevo fossero compresi in questo tipo di norma esclusivamente i giornali e i periodici cartacei, incluse le relative edizioni telematiche. Da questo punto di vista, venivano esclusi completamente tutti quei prodotti editoriali che si trovano esclusivamente sul *Web*, lasciatemi passare l'espressione ampia, dal momento che mi riferisco anche ai prodotti televisivi. Ora, però, l'emendamento 1.507 ci riporta all'editore della testata telematica.

Detto questo, cosa stiamo votando, signora Presidente? Personalmente sono in difficoltà, e oggettivamente diventa difficile continuare in questo modo.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei far presente - mi rivolgo in particolare ai senatori Vita e Malan - che al comma 1 dell'articolo 8 della legge sulla stampa noi abbiamo individuato la materia oggetto di rettifica, ossia soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.

L'emendamento presentato riduce il tutto al «contrari a verità», in quanto si dice «laddove i fatti interessati non siano veritieri». Si diminuisce la platea della rettifica; si indeboliscono i diritti delle persone offese. O si ritorna alla definizione originaria dei fatti lesivi, e tra essi ci sono sì i fatti non veritieri ma anche altri comportamenti, oppure, con l'emendamento in discussione, noi non difendiamo l'offeso e il diffamato, ma lo priviamo di taluni diritti, perché prevediamo che la rettifica deve intervenire esclusivamente se i fatti non sono veritieri. Ciò significa che se i fatti sono offensivi, se sono pregiudizievoli, se danno giudizi, se esprimono pensieri che incidono sul bene dell'onorabilità, in tutti questi casi, non si può ottenere rettifica. Questo è l'assurdo, ragion per cui vorrei pregare il collega Malan, che ha fatto proprio l'emendamento 1.507, di ripensarci: non indeboliamo i diritti degli offesi. Noi stiamo facendo una normativa per riequilibrare la legge, e la riequilibrano togliendo il carcere ma irrobustendo i diritti delle parti lese, e non in questo modo, indebolendoli. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD)*.

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signora Presidente, condivido pienamente l'intervento del senatore Li Gotti, che ha espresso in anticipo e molto meglio di quanto sarei stato in grado di fare io il mio pensiero. A quanto detto dal collega Li Gotti, però, vorrei aggiungere una considerazione che sottopongo all'attenzione dei presentatori, originari e successivi, dell'emendamento in questione.

Al citato comma 1 dell'articolo 8 si parla di fatti lesivi o contrari a verità, ritenuti tali da chi fa la rettifica. Nell'emendamento in questione si scrive: «In un ragionevole lasso di tempo,» - che poi si preciserà essere di due giorni, o tre, o una settimana - «laddove i fatti interessati non siano veritieri...». Ciò, evidentemente, spostando la questione dal ritenere non veritiero un fatto per chi fa la rettifica alla oggettività della non veridicità del fatto, non impone alcun obbligo di rettifica fintantoché quel fatto non viene accertato.

Conseguentemente, nell'emendamento in titolo, volto a inserire il comma 1-*bis*, come diceva il senatore Li Gotti, non solo si diminuiscono i diritti dei cittadini ma addirittura li si vanno a comprimere *sine die*, ovvero finché il fatto non viene accertato come non veritiero da un'autorità se del caso competente. (*Applausi del senatore Viespoli*).

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, vorrei intervenire soltanto per porre una questione formale. Poiché l'emendamento 1.507 si inserirebbe come comma 5-*bis*, formalmente dovrebbe essere votato, per una questione di coordinamento anche sui giorni necessari per la rettifica, dopo l'emendamento 1.207, che concerne il comma 5, cui possiamo eventualmente collegarlo in maniera adeguata.

PRESIDENTE. Infatti è così, senatore Casson.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, mi permetto di avanzare una proposta perché mi pare che ci sia un accordo tanto sulla definizione dell'ambito della diffamazione, precisata dal senatore Li Gotti e poi dal senatore Palma, che - perché testo già contenuto sulla legge - sulla previsione che la rettifica si applichi alle testate giornalistiche anche diffuse in via telematica.

La novità dell'emendamento 1.507 del senatore Vita, ora del senatore Malan, è quella di prevedere la possibilità di operare sui cosiddetti *link*, cioè di operare su tutti quei collegamenti che è possibile effettuare nel momento in cui si trova la notizia sul giornale diffuso per via telematica.

Quindi, per questa parte, quell'emendamento - che per altra parte è, come si diceva poc'anzi, superfluo, data la previsione del comma 5 - potrebbe essere mantenuto come emendamento aggiuntivo al comma 5. Inoltre, il termine dei due giorni previsto dal comma 5, sulla base di una valutazione di ragionevolezza che lascio ai colleghi assai più esperti di me, potrebbe essere trasformato da due a quattro giorni. Ciò detto, lasceremmo intatta la previsione che già esiste nel testo arricchendola, come mi sembra anche il presidente Gasparri richiedesse poc'anzi, della possibilità di far apparire anche sui siti collegati la rettifica e prevedendo quattro giorni piuttosto che due per completare questo lavoro di rettifica.

MALAN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signora Presidente, poiché questo, in realtà, come hanno detto gli stessi relatori, è un comma 5-*bis*, chiederei di accantonare l'emendamento 1.507 fintanto che arrivi propriamente il comma 5-*bis*. In tal modo potremo riformularlo in un modo che credo possa trovare tutti d'accordo.

DELLA MONICA, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA, *relatrice*. Signora Presidente, accantoniamo pure l'emendamento per i motivi messi in evidenza, però nel corso della riunione che c'è stata ieri sera il problema si è incentrato non soltanto sui termini, ma anche sulla necessità di espellere dall'emendamento l'inciso: «laddove i fatti interessati non siano veritieri». Questo perché - come abbiamo già chiarito ieri durante la discussione generale e le relazioni - la rettifica è nell'interesse della parte offesa e non deve essere sindacata da parte di chi riceve la richiesta di rettifica.

Per questo motivo, abbiamo anche spiegato che non si può giungere all'estinzione del reato.

VIMERCATI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIMERCATI (*PD*). Signora Presidente, chiedo ai relatori una precisazione, perché, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.201 (testo 2) del senatore Li Gotti, colleghiamo le testate *on line* a quelle cartacee. Questo è quanto abbiamo approvato.

Credo sia importante chiarire, come definizione generale - e a tal proposito ho presentato insieme al collega Vita l'emendamento 3.0.501, volto ad aggiungere dopo l'articolo 3, un articolo 3-*bis* - cosa si intende per testate *on line*. Credo sia utile chiarire questo concetto adesso anche se l'emendamento in questione verrà votato successivamente, perché c'è un emendamento prossimo che è in contraddizione con quello che stiamo dicendo. L'emendamento recita: «Ai fini della presente legge, per testate giornalistiche diffuse in via telematica si intendono le versioni Internet delle testate giornalistiche su carta».

PRESIDENTE. Senatore Vimercati, lo tratteremo dopo.

VIMERCATI (*PD*). Signora Presidente, ma va chiarito in questa fase, perché ci apprestiamo a votare emendamenti che rischiano di equivocare sul significato di una testata giornalistica *on line*.

PRESIDENTE. Procediamo intanto all'accantonamento dell'emendamento 1.507, che conterrà il riferimento al comma 5-*bis*, anziché al comma 1-*bis*.

Senatore Li Gotti, le chiedo se accetta l'invito a ritirare gli emendamenti 1.203 e 1.204.

LI GOTTI (*IdV*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, accetta l'invito a ritirare anche l'emendamento 1.204?

LI GOTTI (*IdV*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.205 è stato avanzato un invito al ritiro.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, aggiungo la mia firma a tale emendamento e lo ritiro.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signora Presidente, noi membri della Commissione bilancio siamo stati invitati dal ministro Grilli, per le ore 11, a partecipare ad un importante seminario - lo reputo tale, data la situazione attuale - sulle politiche di riduzione del debito.

Ora, di fronte anche all'importanza del provvedimento al nostro esame, mi trovo personalmente in un certo imbarazzo, e penso lo siano anche gli altri colleghi. Non vorrei infatti rinunciare a

partecipare alle votazioni relative a questo disegno di legge, che ci riguarda in tanti singoli aspetti, ma nello stesso tempo non vorrei rinunciare al seminario sulla riduzione del debito, che ci sembra di assoluta importanza e attualità.

Chiedo pertanto ai colleghi se fossero disponibili ad interrompere i lavori per circa un'ora e mezzo, per consentirci almeno di partecipare all'importante seminario. *(Applausi dal Gruppo LNP)*. In caso contrario, mi vedrò costretto a lasciare l'Aula, ma non lo reputo giusto: alla fine, siamo senatori, e non ci troviamo in questa sede per giocare.

PRESIDENTE. Senatore Garavaglia, sono in corso in Aula votazioni, per cui i lavori proseguono. Sull'emendamento 1.206 è stato avanzato un invito al ritiro.

SERRA *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento e lo ritiro.

MAZZATORTA *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA *(LNP)*. Signora Presidente, intervengo per fare mio l'emendamento 1.206, che è particolarmente importante.

Se abbiamo approvato l'emendamento del senatore Caruso che evita la possibilità che esistano forme di commento alle rettifiche, dobbiamo agire conseguentemente approvando l'emendamento 1.206.

Quindi, il nostro voto sarà favorevole e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mazzatorta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.206, presentato dai senatori D'Alia e Serra, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Mazzatorta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Senatore Casson, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 1.508?

CASSON *(PD)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Vita, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 1.509?

VITA *(PD)*. Signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207.

MURA *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.207, perché ritengo che esso, con l'utilizzo dell'espressione «prodotti editoriali», faccia maggiore chiarezza in questo ambito dove credo sia ormai grande la confusione.

Ricordo che è intervenuto al riguardo anche il senatore Vimercati, facendo riferimento ad un suo emendamento presentato all'articolo 3, con il quale precisa che per testate giornalistiche su Internet si intendono solo quelle aventi la relativa versione cartacea. Questo fatto però non ci trova d'accordo.

Per quanto riguarda invece l'emendamento del senatore Mugnai, il fatto di parlare di «prodotti editoriali diffusi per via telematica» e «contraddistinti da una testata», anziché dire «testate giornalistiche diffuse per via telematica» ci trova d'accordo. Quello che invece ritengo sbagliato è parlare di periodicità regolare. Posso rendere su Internet disponibile un prodotto editoriale, lo diffondo per via telematica, lo contraddistinguo con una testata, e poi è un aperiodico: decido di farlo uscire per una settimana tutti i giorni, perché mi interessa farlo in tal modo in quella settimana, e poi non lo pubblico per un mese, e poi faccio un'uscita.

Il fatto di dire che la periodicità deve essere regolare penso limiti fortemente la possibilità di intervenire sulle testate, le quali potrebbero in tal modo, non garantendo una periodicità regolare, svolgere esclusivamente e tranquillamente il loro compito diffamatorio al di fuori di qualsiasi regola noi andremo a stabilire nel provvedimento.

Pertanto, il nostro voto è contrario, soltanto per questo motivo. Se l'emendamento potesse essere riformulato eliminando le parole «periodicità regolare», il nostro voto sarebbe favorevole. In ogni caso, resto in attesa di sapere dal presentatore e dai relatori se si possa accettare la formulazione testé proposta. L'accoglimento della mia richiesta determinerà il nostro voto, favorevole o contrario. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Senatore Mura, non è una nostra formulazione. La formulazione dell'intero emendamento 1.207 riguarda la legge n. 62 del 2001, che individua i prodotti editoriali telematici tenuti ad avere un direttore responsabile, a pubblicizzarlo e, in alcuni casi, ai fini economici, tenuti anche alla registrazione. A noi interessa avere il dato del direttore responsabile. Se non mettiamo questo, non avremo quegli elementi. Ecco perché è stata ricopiata la formula della legge che individua tutti i siti che devono avere un direttore responsabile e indicare il motore di ricerca.

VITA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, anche implicitamente, tornando sulla precedente *querelle* «implicitamente», di cui chiedo venia perché c'è un problema, non formale (su quello rimango del mio parere), bensì di interpretazione che alla fine questo testo darà di sé, dopo aver anche consultato i colleghi e averci ripensato, vorrei segnalare al collega Mugnai, che sicuramente voleva dare un contributo attivo alla definizione di questo concetto complesso, che, essendo passato l'emendamento del collega Li Gotti, è stata circoscritta in modo molto specifico la categoria di cui ci stiamo occupando. Avendo quell'emendamento circoscritto, per l'appunto, anche terminologicamente, le «relative testate telematiche», tutto il resto, a questo punto, nella rilettura, *a fortiori*, anche il mio emendamento di prima che Malan ha fatto suo, cade. Tutti questi emendamenti, anche quello del collega Mugnai, cadono inesorabilmente, perché abbiamo dato un'interpretazione autentica di cosa si intenda per giornale diffuso anche in via telematica. Il resto a questo punto, mi permetto di suggerire, cade per logica conseguenza, perché se abbiamo detto quello non possiamo più dire questo. (*Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia*).

MUGNAI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (*PdL*). Signora Presidente, senza nessun infingimento e con un'assoluta chiarezza, lo scopo perseguito dal senatore Vita, con ammirevole tenacia ma con assoluta e ostinata pervicacia, è uno solo: espungere da qualunque portata applicativa di questa norma tutto ciò che in realtà vada su supporto informatico, ma non abbia anche un supporto cartaceo. Viceversa, lo scopo della riscrittura del testo del comma 5, così come tra l'altro concordato in quanto unanimemente emerso, qual'era? Applicare una determinata normativa, che in questo caso diventa speciale, perché ne facciamo un'ipotesi speciale, riprendendo il testo della legge del 2001.

Quindi, una cosa è la disciplina del comma 1, che riguarda il cartaceo e ciò che, essendo anche cartaceo, va in via informatica; poi facciamo un'ipotesi speciale, quella dell'articolo 5, che riguarda tutti i giornali che hanno caratteristiche tipiche di giornale, ma operano solo *on line* e hanno, come opportunamente ricordato dal senatore Caliendo, un direttore responsabile, un vicedirettore e una serie di soggetti che possono essere espressamente individuati. Questo è il punto. Usciamo dagli infingimenti. È una disciplina speciale. Ieri sera ne abbiamo parlato lungamente. Altrimenti faremmo (se n'è reso conto il collega Li Gotti, e in questo momento chiedo anche conforto alla sua onestà intellettuale, che è fuor di discussione), una serie di bisticci semantico-cronologici nel momento in cui, ad esempio, dicessimo che siccome la legge sulla stampa, scritta nel 1948, parlava solo ed esclusivamente di sistemi di stampa, perché la dimensione informatica non vi era, allora non si può applicare a ciò che è un giornale a tutti gli effetti, ma opera *on line* e potrebbe fare gli stessi guasti, o ancor di più, di un giornale che è sia cartaceo sia *on line*.

Tra l'altro questo determinerebbe una palese disparità di trattamento, perché si arriverebbe al punto che chi opera solo *on line*, con caratteristiche tipiche di giornale, è *legibus solutus* e gli altri non lo sono, e questo evidentemente non lo possiamo fare. Quindi, usciamo da questo infingimento.

Questa è una disciplina speciale che colpisce un'ipotesi speciale, e al riguardo ieri sera eravamo tutti d'accordo: mi pare che su questo aspetto non vi sia altro da aggiungere, è di una chiarezza adamantina.

Il comma 5-*bis* è un'altra cosa. Poi possiamo decidere se aggiungere o meno quanto previsto dall'emendamento 1.507, fatto proprio dal senatore Malan, ma attiene a questo punto ad un profilo meramente tecnico, a come fare o non fare quell'ipotesi di rettifica.

Usciamo una volta per tutte da questo infingimento. È ferma volontà, almeno del Gruppo che in questo momento rappresento, che ciò che è giornale, anche se opera solo *on line*, ma con caratteristiche di giornale, veda applicata, sia pure in modo speciale, la normativa sulle rettifiche e quant'altro. Se su questo vi è una volontà difforme, allora voteremo in modo difforme. (*Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Thaler Ausserhofer*).

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 1.207 il relatore ha espresso parere favorevole e il Governo si è rimesso all'Aula. Se approvato, risulteranno preclusi gli emendamenti successivi, fino all'emendamento 1.208.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.207.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.207, presentato dal senatore Mugnai e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.510, 1.511 e 1.208.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 1.507, precedentemente accantonato.

BERSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Senatore Malan, unicamente per esigenze di coordinamento, sarebbe opportuno riformulare l'emendamento 1.507 mantenendo soltanto la seguente frase: «con accorgimenti tecnici idonei al collegamento con l'articolo oggetto della rettifica» in coda al comma 5, senza il resto, che può ingenerare obiettivamente confusione. Quindi, per esigenze di coordinamento, ci si limiterebbe ad aggiungere questa frase in coda al comma 5.

PRESIDENTE. Senatore Berselli, ma resta il termine dei quattro giorni?

BERSELLI, *relatore*. No, signora Presidente.

MALAN (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*PdL*). Signora Presidente, va benissimo la riformulazione dell'emendamento 1.507 proposta dal presidente Berselli.

Volevo far presente, però, che l'emendamento 1.208 non è precluso, perché è un'aggiunta. L'emendamento 1.207, del senatore Mugnai ed altri, ha cambiato la formulazione dei soggetti prima coinvolti, invece il mio proponeva di inserire una ulteriore categoria di siti, che sono quelli che raccolgono pubblicità. Credo che se un sito raccoglie pubblicità, anche se non ha un direttore giornalista, ha comunque le caratteristiche per essere individuato.

PRESIDENTE. In effetti ha ragione.

MALAN (*PdL*). Comunque, signora Presidente, ritiro l'emendamento 1.208.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Signora Presidente, vorrei fare un chiarimento anch'io.

Da un punto di vista formale, il senatore Vita aveva ritirato l'emendamento 1.507. Non era stato chiarito che il relatore gli aveva chiesto una riformulazione: non l'aveva capito, altrimenti lo avrebbe riformulato, questo è chiaro. Il senatore Malan si è inserito un po' precocemente. Comunque ormai questo è agli atti.

Il senatore Vita, presentatore dell'emendamento 1.507, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Malan, ha interesse a riformularlo e chiede se la riformulazione è relativa ai quattro giorni. In tal caso, infatti, tutti i colleghi firmerebbero questo emendamento, che era stato da noi proposto. Quindi lo firmeremmo subito se ci fossero i termini di quattro e di due giorni.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, nella riformulazione dell'emendamento 1.507, il senatore Malan ha aggiunto al comma 5 le seguenti parole: «con accorgimenti tecnici idonei al collegamento con l'articolo oggetto della rettifica».

BERSELLI, *relatore*. Così facendo, si evita qualsiasi problema di coordinamento. Se però vogliamo lasciare il termine di quattro giorni - su cui sono personalmente d'accordo - dobbiamo accantonare questo emendamento per evitare di commettere un errore.

PRESIDENTE. Accantoniamo pertanto l'emendamento 1.507, per un'attenta riformulazione del testo.

Sugli emendamenti 1.512 e 1.513, identici, è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore Vimercati, accetta tale invito?

VIMERCATI (PD). No, signora Presidente, li manteniamo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.512, identico all'emendamento 1.513.

VIMERCATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIMERCATI (PD). Signora Presidente, vorrei chiarire ai colleghi che stiamo parlando di libri, cioè della necessità di inserire il tema delle rettifiche anche per quanto riguarda i libri, in caso di diffamazione. Ricordo che ovviamente anche per gli autori dei libri c'è sempre il codice penale che scatta in caso di diffamazione. Chiedere oltre a questo anche rettifiche in ordine non solo a fatti non veritieri ma anche a pensieri e affermazioni contenuti in un libro credo che sia sbagliato e lesivo della libertà di espressione e del diritto di un autore di scrivere quello che ritiene più opportuno. Non va in contrasto con le iniziative volte al perseguimento di un'eventuale diffamazione, ma semplicemente si evita all'autore di essere inserito nel capitolo delle rettifiche, dovendo spendere fior di quattrini per andare su due testate nazionali non solo per fatti falsamente attribuiti ma per qualunque affermazione che venga ritenuta lesiva da parte dell'eventuale diffamato.

Mi sembra una norma irragionevole: a difesa della libertà di espressione e della cultura e di chi scrive libri chiedo che questa norma venga tolta. Per questo chiediamo di votare a favore di questo emendamento.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

BRUNO (Per il Terzo Polo: APL-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo: APL-FLI). Signora Presidente, personalmente ritengo che non sia del tutto infondata la questione sollevata. Tuttavia, esistono altri emendamenti che provano a ridurre l'ambito di applicazione di questa norma. Chi scrive un libro secondo me difficilmente può rettificare una propria opinione a richiesta dell'interessato, tuttavia, se chi scrive un libro, riporta un fatto non veritiero, diffama e commette un reato, ritengo che debba avere anche egli l'obbligo della rettifica. Quindi voteremo contro questo emendamento, mentre voteremo a favore di quelli successivi che fanno questa distinzione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vimercati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.512, presentato dai senatori Vimercati e Vita, identico all'emendamento 1.513, presentato dai senatori Vita e Vimercati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.514, su cui i relatori e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

VIMERCATI (PD). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.515, su cui i relatori e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

CASSON (PD). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.209, su cui i relatori e il Governo hanno formulato un invito al ritiro.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Aggiungo la mia firma all'emendamento 1.209 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.210, su cui i relatori hanno proposto una riformulazione, mentre il Governo ha formulato un invito al ritiro. Accetta la proposta di riformulazione, senatore Li Gotti?

LI GOTTI (IdV). Accetto di riformulare l'emendamento nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.210 (testo 2), presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.211, su cui i relatori hanno formulato un invito al ritiro e il Governo si è rimesso all'Aula.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Lo ritiro.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 1.211.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.211.

MURA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole a questo emendamento, che chiede qualcosa di estremamente sensato. Infatti, se guardiamo al richiamato comma 6, ove si dice: «La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona (...)», si intende pervenire ad una formulazione più precisa sostituendo le parole «a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona» con le seguenti: «indicati dalla medesima persona e individuati sulla base della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione di cui al primo periodo». Quindi, ritengo che l'emendamento 1.211 vada a precisare in maniera decisamente più puntuale quali siano i quotidiani da utilizzare per quanto riguarda la rettifica.

Pertanto il nostro voto sull'emendamento 1.211 sarà favorevole, e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi del senatore Mazzatorta).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.211, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Mura.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.516.

MAZZATORTA *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA *(LNP)*. Signora Presidente, esprimeremo un voto favorevole a questo emendamento, ma ne chiediamo una riscrittura, perché è evidente che, anziché aggiungere «e al comma 4», basterebbe scrivere «dai precedenti commi», visto che questo è il comma 7 e vengono richiamati i commi 2, 3, 4, 5 e 6. Se vogliamo scrivere le norme in italiano, dobbiamo scrivere «dai precedenti commi», anziché dire «dai medesimi commi». Siamo al comma 7, la matematica non è un'opinione - mi sembra, fino ad oggi - per cui credo che la riscrittura dell'emendamento sia opportuna, anche conoscendo la perfezione stilistica del senatore Casson.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. La riformulazione proposta è certamente corretta, e quindi la accolgo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione dell'emendamento 1.516.

BERSELLI, *relatore*. Esprimiamo parere favorevole.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.516 (testo 2).

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.516 (testo 2), presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Senatore Malan, c'è un invito a ritirare l'emendamento 1.212.

MALAN *(PdL)*. Lo mantengo, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.212.

MALAN *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(PdL)*. Signora Presidente, il mio orientamento è evidentemente in dissenso con quello dei relatori, che hanno espresso un parere contrario invitando a ritirare tale emendamento. Abbiamo esperienza di casi in cui, anche in presenza di una falsa attribuzione di fatti che costituiscono reato, il diffamato viene condannato a pagare le spese del processo, perché gli viene dato torto.

Vorrei specificare che nell'emendamento non si fa riferimento a qualunque richiesta di rettifica, ma si specifica che il giudice deve in ogni caso accogliere la richiesta di smentita quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova della scarsa dignità della persona. Qualcuno dirà che tale norma è superflua. Magari lo fosse: purtroppo pratica ed esperienza dimostrano che superflua non è.

MURA *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA *(LNP)*. Signora Presidente, dichiaro il voto assolutamente favorevole del nostro Gruppo all'emendamento 1.212 proposto dal collega Malan, che, proponendo che il giudice accolga in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova della scarsa dignità della persona, riteniamo assolutamente in linea con il nostro lavoro e con il contributo che stiamo dando a questo provvedimento.

Per tale ragione il nostro voto sarà assolutamente favorevole, e chiediamo la votazione a scrutinio simultaneo di tale emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.212, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Omissis

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Collegli, comunico che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti del Liceo linguistico «Maria Ausiliatrice» di Torino, ai quali diamo il benvenuto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492e 3509(ore 11,14)

PRESIDENTE. Senatore Bruno, c'è un invito dei relatori e del rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 1.401.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:Api-FLI*). Signora Presidente, invito i relatori a ripensarci. Abbiamo introdotto, giustamente, una serie di modifiche a questa normativa. Non si parla più, in principio, di un diritto all'oblio; si è introdotta una norma che io reputo giusta - c'è stato chi ha richiamato i *link* - e che ho votato. Tutto ciò rimanda alla gestione degli archivi digitali dei quotidiani. Spesso e volentieri attraverso un qualsiasi motore di ricerca la notizia richiamata rimanda poi all'archivio digitale di un quotidiano. Il più delle volte, il giornale che dispone di un archivio digitale è un grande quotidiano. Perché non chiedere a quel grande quotidiano qualcosa che non costa nulla, stabilendo di indicare nell'archivio, con un semplice rimando, che quella notizia è stata seguita da una rettifica? È una cosa semplicissima, non costa agli editori, non costa a nessuno. Non capisco questo invito al ritiro.

Invito i relatori a ripensare il loro parere, e comunque mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.401.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signora Presidente, vorrei aggiungere, se possibile, la mia firma a questo emendamento e mostrare la mia piena condivisione al suo contenuto. Se non l'ho interpretato male, con esso si vuole soltanto che la rettifica e l'integrazione venga collegata all'articolo rettificato e/o integrato nell'archivio del giornale di riferimento. Ove ciò non fosse, con il trascorrere del tempo e in assenza di tale collegamento, inevitabilmente resterebbe in vita la notizia come essa era originariamente, priva di rettifica e integrazione.

PRESIDENTE. I relatori mantengono lo stesso parere?

BERSELLI, relatore. Sì, signora Presidente.

ALLEGRIINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRIINI (*PdL*). Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 1.401.

MURA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per sostenere assolutamente l'emendamento 1.401, perché il fatto che possa rimanere *on line* un archivio contenente notizie diffamatorie senza che sia possibile affiancarvi la smentita, che dunque non verrebbe trovata da chi consulta archivi risalenti magari ai mesi precedenti, significa che la diffamazione avrebbe la possibilità di proseguire nella sua azione devastante. L'emendamento proposto dal collega Bruno mi sembra di assoluto buonsenso e quindi il voto del gruppo della Lega Nord sarà assolutamente favorevole.

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*). Signora Presidente, vorrei dare lettura del testo dell'emendamento 1.401, perché mi pare impossibile che non incontri il favore dell'intera Assemblea: «In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento».

Ripeto, mi pare impossibile - anche se, per carità, siamo in una democrazia parlamentare - che qualcuno sia contrario ad una norma come questa e sono sbalordito che il Governo non si sia dichiarato favorevole.

BIANCO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (*PD*). Signora Presidente, a conforto dell'orientamento favorevole del mio Gruppo, che non spetta a me annunciare, voglio ricordare che c'è stato un recente pronunciamento della Corte di cassazione che ha detto chiaramente che si ha diritto anche alla rimozione dall'archivio quando la notizia è palesemente falsa. Quindi con questo emendamento non facciamo che accogliere un orientamento giurisprudenziale consolidato ai massimi livelli e già avallato dalla dottrina.

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signora Presidente, sono perfettamente d'accordo con quanto previsto dall'emendamento 1.401. Credo solo che dovremmo accantonarlo perché la questione relativa all'eliminazione delle notizie contenute nei siti *on line* è trattata dall'articolo 3 del disegno di legge. Dunque io voterò a favore di questo emendamento quando faremo una discussione su questa materia.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signora Presidente, l'obiezione del senatore Caliendo, che fa riferimento anche alla complessità dell'articolo 3 avente lo stesso oggetto, è però fuori tema, mi permetto di dire, perché ora stiamo discutendo delle notizie pubblicate nell'archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, non quindi in una pubblicazione periodica ma in un archivio al quale è possibile attingere, ed è giusto che, accanto alla notizia che sarà archiviata, e che in seguito viene ritenuta e valutata come diffamatoria, ci sia anche una contro-notizia che attenga alla stessa questione ma che prospetti una diversa configurazione dei fatti. Stiamo parlando di archivi digitali: è un'altra partita. Il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo emendamento.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, vorrei far presente che è verissimo che si possa verificare che una notizia su cui sia intervenuta la rettifica poi rimanga negli archivi del giornale che ha proceduto correttamente alla rettifica e che sia accessibile nel suo contenuto rettificato. È ovvio che non si

tratta di un settore totalmente privo di copertura, perché qualora, intervenuta la rettifica, si continui a rendere accessibile la notizia colpita da rettifica, quindi quella originariamente offensiva, il rimedio è ovviamente quello della querela per diffamazione. Dunque, non lasciamo senza protezione questo settore. È protetto nel senso che se si ritrova quella stessa notizia si procede con la querela o si chiede la rettifica. Insomma, c'è questa possibilità.

Il problema che mi pongo è questo, e mi rivolgo al senatore Bruno. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 8 abbiamo sempre definito a cosa ci riferiamo. Ora, con riguardo all'indicazione di "un quotidiano o di un periodico" dovremmo prevedere una definizione più riferita al testo, facendo riferimento alle definizioni già presenti nei commi dove sono stati definiti i prodotti per evitare che utilizzando altri termini si faccia confusione. Prima si è parlato di testate, poi di prodotti telematici, infine si è arrivati alla definizione generica. Vorrei che quanto meno si facesse riferimento alle definizioni che abbiamo già dato della materia su cui stiamo intervenendo, per evitare che si crei confusione.

Per il resto, questo emendamento è ragionevolissimo. Dunque, proporrei solo questo, per chiarezza del testo.

BERSELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli senatori, nella seduta di ieri sera non abbiamo sufficientemente valutato questo emendamento, perché la nostra attenzione era incentrata su questioni che ritenevamo di particolare importanza.

Tuttavia, alla luce del dibattito che si è svolto, i relatori cambiano il loro parere, e quindi non chiediamo più il ritiro dell'emendamento ma esprimiamo parere favorevole, tenendo conto della riformulazione proposta dal senatore Li Gotti, in quanto in effetti in alcune parti del disegno di legge si parla di prodotti editoriali, e in questa si parla di quotidiano o di periodico. Mi sembra che nel suo intervento il senatore Li Gotti proponesse di sostituire le parole «quotidiano o periodico» con «prodotto editoriale», definizione già utilizzata in altra parte del provvedimento con riferimento alle pubblicazioni per via telematica. Mi sembra di aver capito questo.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Accetto la proposta di riformulazione e modifico l'emendamento nel senso indicato dal senatore Li Gotti. La definizione «prodotto editoriale» va benissimo.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, vorrei rettificare il parere del Governo, il quale, alla luce del dibattito, si rimette all'Assemblea.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, nel corso della seduta si è spesso fatto riferimento (il senatore Berselli lo ha ricordato poco fa) alla riunione di ieri.

Perché rimanga a verbale, vorrei precisare che ieri non si è svolta una riunione della Commissione, ma una riunione assolutamente informale tra i relatori ed altri senatori. Dopo una prima fase iniziale cui abbiamo assistito, non condividendo il metodo utilizzato per portare avanti i lavori che avrebbero dovuto riportare in Aula questo provvedimento, abbiamo poi lasciato i lavori.

Ci tengo però a precisare che non si trattava di una riunione della Commissione, ma esclusivamente di un incontro informale, a cui non abbiamo inteso partecipare.

INCOSTANTE (PD). Ma quando mai! C'erano tutti i Capigruppo.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, intervengo solo per correggere il ricordo del senatore Mura. La riunione, che ha visto presenti tutti i Capigruppo, è una di quelle riunioni in cui - come accade milioni di volte nella vita parlamentare - si cerca, in presenza di presupposti ampiamente condivisi, di definire un testo già all'esame dell'Assemblea, per non rallentare i lavori e giungere a felice conclusione. In questa riunione il senatore Mura è rimasto con me dall'inizio alla fine. Anzi, credo di aver lasciato la riunione prima io del senatore Mura.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Finocchiaro, per il chiarimento.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.401 (testo 2), presentato dal senatore Bruno e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.517.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario sull'emendamento 1.517. Infatti, il testo proposto dalla Commissione, ora al nostro esame, prevede che il giudice, qualora accolga la richiesta e trasmetta il provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione della rettifica, disponga «la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari». È ovvio che si fa riferimento ad un comportamento tipizzato come illecito disciplinare del giornalista, e così dovrebbe essere: viene considerato riprovevole il comportamento del giornalista che, di fronte ad una richiesta di pubblicazione di una rettifica e di fronte ad un provvedimento del giudice che lo obbliga a pubblicare la rettifica, non ottempera all'ordine del giudice.

L'emendamento 1.517, a prima firma del senatore D'Ambrosio, va a modificare l'assetto di tale norma perché fa riferimento alle «determinazioni di competenza». In sostanza, l'ordine dei giornalisti potrebbe ricevere il provvedimento, inserirlo in un cassetto e far finire tutto lì, concludere tutto così, perché quel comportamento non viene considerato come illecito disciplinare.

Per tale motivo, il Gruppo LNP esprimerà un voto contrario su questo emendamento, che snatura il senso della norma proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.517, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

È approvato.

Sull'emendamento 1.213 c'è un invito al ritiro. Lo accoglie, senatore Malan?

MALAN (PdL). Signora Presidente, ritiro non solo l'emendamento 1.213, ma anche l'emendamento 1.215.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 1.214 è stato rivolto un invito al ritiro. Senatore Mura, accoglie tale invito?

MURA (LNP). Signora Presidente, mantengo l'emendamento 1.214.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.214.

MURA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signora Presidente, ritengo che l'emendamento 1.214 sia importante, perché riguarda i casi di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Consideriamo grave che un ordine di pubblicazione di una rettifica veda un rifiuto: nei casi di mancata o incompleta ottemperanza occorre intervenire in modo deciso.

Il testo approvato dalla Commissione prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 25.000 euro; con l'emendamento 1.214 intendiamo modificare la norma prevedendo una sanzione da 30.000 euro a 100.000 euro.

Chiediamo all'Assemblea di esprimere un voto favorevole su tale emendamento, e sollecitiamo la massima attenzione su questo caso, che deve essere preso in debita considerazione al fine di non vanificare tutto il lavoro svolto precedentemente rispetto alla richiesta di rettifica.

Inoltre, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.214, presentato dal senatore Mura e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.216 c'è un invito al ritiro.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.216 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.217 (testo 2), presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

È approvato.

Sull'emendamento 1.218 c'è un invito al ritiro.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, lo ritiriamo.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, faccio mio l'emendamento 1.218.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.218.

MURA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signora Presidente, questo emendamento, come tanti altri presentati, è un emendamento di buonsenso. Con esso si chiede, al comma 1, lettera *b*), capoverso «Art. 9», di inserire, dopo le parole «pubblicazione della sentenza» le seguenti: «integralmente o per estratto». Infatti, conoscendo la lunghezza delle sentenze, credo si possa svolgere la funzione richiesta anche attraverso una pubblicazione per estratto.

Esprimerò pertanto un voto favorevole, e chiedo la votazione con il sistema elettronico.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*). Signora Presidente, voteremo contro questo emendamento, che riteniamo superfluo, dal momento che le cose stanno già in questo modo.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signora Presidente, alla luce dell'intervento del senatore Bruno, vorrei una delucidazione da parte dei relatori. Infatti, nel testo dell'articolo 9 la pubblicazione per esteso si avrebbe solo quando la parte offesa ne faccia richiesta.

Sul piano interpretativo, vorrei capire - di qui la richiesta alla cortesia dei relatori - se l'inciso «La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta» equivale a dire che normalmente la pubblicazione debba essere per estratto. Ove così fosse, forse andrebbe fatta una riflessione sull'emendamento ex D'Alia, fatto proprio dal senatore Mura.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.218, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Mura.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.219.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.219, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.518, identico agli emendamenti 1.220 e 1.519.

VITA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, ringrazio i relatori. L'emendamento 1.518 serve ad evitare un passaggio del testo che, specie con le ultime notizie sulla riduzione del fondo per l'editoria, rischia di rendere molto complicata la vita a tante testate, ragion per cui la soppressione della norma è utile per evitare che un problema come quello della diffamazione si riverberi sulla vita di testate piccole.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*). Signora Presidente, noi voteremo a favore degli emendamenti in votazione perché li riteniamo giusti. Tuttavia, non c'entra nulla la riduzione del fondo per l'editoria o la crisi del settore. Stiamo parlando di gente che diffama; stiamo disciplinando un reato. Cosa centra tutto il resto? Anche nelle motivazioni che esprimiamo ribadiamo che non si tratta di un voto a favore o contro l'editoria: stiamo parlando di un reato e di qualcuno che lo commette.

Noi faremo tante cose a favore delle imprese editoriali e dei lavoratori del settore, ma, tra le altre che vogliamo fare, vogliamo anche evitare che l'intera categoria venga tenuta sotto scacco da chi diffama. (*Applausi della senatrice Baio*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, voteremo a favore degli emendamenti proposti, che toccano un tema particolarmente delicato. Si vuole assumere che per il giornale, il periodico, insomma per la testata che abbia ricevuto una multa per il reato, che sia stato condannato alla riparazione pecuniaria (che peraltro è sparita, perché l'abbiamo tolta), che sia stato condannato al risarcimento dei danni, la somma di queste tre voci (multa, riparazione pecuniaria e risarcimento del danno)

deve essere detratta anche dal contributo per l'editoria. Ciò significa che non solo la testata paga, ma deve anche restituire l'equivalente degli importi dovuti. È come se fosse uno strumento surrettizio per dire: applichiamo due volte la sentenza e due volte le sanzioni; sarebbe la medesima cosa. Quindi, noi chiediamo che venga soppressa la norma, ragion per cui voteremo favorevolmente agli emendamenti che contengono tale previsione. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signora Presidente, per la verità le cose non stanno proprio in questi termini. Io non ho dubbi che il disegno di legge che stiamo esaminando sia un provvedimento *ad personam*, fatto a favore di un quotidiano, «Il Giornale», che è anche giornale di partito. Ricordo che il contributo che viene dato ai giornali di partito è particolarmente elevato.

Cosa succede se arriva una condanna, esclusivamente a pena pecuniaria e a risarcimento del danno? Di solito sono i responsabili civili, l'editore e il direttore, che pagano le somme dovute. Ma da dove prendono queste somme? Le prendono dai contributi, che sono elevatissimi, fino ad arrivare al 70 per cento delle spese. Ma i contributi di chi sono? Dello Stato. Ma allo Stato chi li dà? I cittadini. Quindi avverrebbe che, in caso di diffamazione, sono i cittadini che pagano la multa, la pena pecuniaria e tutto il resto.

Se volete che ciò non accada, potete tranquillamente accogliere le argomentazioni del senatore Li Gotti. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL)*

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, io continuo ad astenermi su tutto, però vorrei che la mia astensione rimanesse agli atti, e quindi chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.518, presentato dal senatore Vita e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.220, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori, e 1.519, presentato dal senatore Vimercati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,45)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.520 (che non è precluso, dal momento che l'emendamento 1.518, identico agli emendamenti 1.220 e 1.519, è stato respinto), su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Il parere è favorevole.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere è favorevole perché fa riferimento alla conseguente eliminazione dell'istituto della riparazione pecuniaria nell'assetto di disciplina risultante dalle modifiche apportate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.520, presentato dai relatori.

È approvato.

L'emendamento 1.221 è stato ritirato.

Senatore Casson, le è stato rivolto l'invito a ritirare l'emendamento 1.521. Le chiedo se accetta o meno tale invito.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, dichiarando subito che accolgo l'invito a ritirare sia l'emendamento 1.521 che l'emendamento 1.522, desidero però ricordare che entrambi riguardano le liti temerarie nei settori penale e civile.

Rimango convinto dell'opportunità di inserire un limite alle liti temerarie, alle provocazioni ed intimidazioni nei confronti della stampa attraverso richieste di somme plurimilionarie. Tuttavia, mi sono reso conto, durante una riunione svolta ieri sera, di trovarmi in minoranza e che il mio emendamento non sarebbe passato.

Pertanto, a seguito dell'accordo che è stato assunto, così come ho fatto con gli emendamenti da me proposti sulla rettifica, per gli stessi motivi ritiro anche questi due emendamenti.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, le argomentazioni svolte dal collega Casson ci hanno convinto sulla bontà di questi due emendamenti: ritengo veramente importante intervenire sulla temerarietà della querela.

Pertanto faccio miei gli emendamenti 1.521 e 1.522, sui quali il nostro Gruppo voterà a favore e per i quali chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.521.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Signor Presidente, intervengo per capire.

Nel nuovo fascicolo degli emendamenti l'emendamento 3.0.401 è stato rinominato 1.290 in quanto simile agli emendamenti 1.522 e 1.521.

Se ho interpretato bene - ma potrei aver sbagliato - vorrei allora illustrarlo, perché penso che la votazione debba essere congiunta.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, la discussione non può essere congiunta. In ogni caso, risponde a verità che, se l'emendamento 1.522 verrà approvato, l'emendamento 1.290 da lei presentato risulterebbe precluso. L'argomento non è però identico. Se lei vuole intervenire, può farlo sull'emendamento 1.522: le darò la parola al momento opportuno.

BRUNO (*Per il Terzo Polo: APl-FLI*). Se si bocchia l'emendamento 1.521, le chiedo se gli altri verranno votati ugualmente.

PRESIDENTE. Sì, però se l'emendamento 1.522 viene approvato, il suo è precluso.

ZANDA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, prendo la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.521, che vale anche per l'emendamento 1.522.

L'emendamento 1.521 ha ricevuto parere negativo da parte dei relatori, per cui voterò contro. Desidero però affermare che ne condivido il contenuto e non comprendo i motivi per i quali è stato espresso parere negativo: si sta dando infatti parere negativo ad emendamenti che hanno l'obiettivo evidente di rendere in qualche modo più semplice la condizione nella quale ci troviamo.

Il tema delle liti temerarie è molto serio, e immagino che in Parlamento, e in quest'Aula in particolare, molti colleghi ne siano stati personalmente vittime. Ricordo di aver ricevuto una querela con la quale mi è stato richiesto un risarcimento per cento milioni di euro da parte di un altissimo dirigente di una grande azienda pubblica, la quale gli ha fornito tutta l'assistenza, compreso il pagamento delle spese. Questa lite era talmente temeraria che, dopo due brevi interrogatori da parte del giudice, è stata naturalmente archiviata, e conseguentemente è stato archiviato anche l'ulteriore risarcimento danni in sede civile. Il querelante è stato condannato al pagamento delle spese.

Viviamo in un Paese in cui la giustizia è talmente oberata di lavoro che non riesce a smaltire nemmeno le questioni serie che le vengono sottoposte. Ma abbiamo anche una diffusa reazione da parte di molti a questioni che non garbano loro, per le quali viene posta querela, vengono presentate richieste di danni ingentissime, viene aperta magari anche una causa civile per danni. Vogliamo prendere in esame l'ipotesi che, nel caso in cui la querela venga respinta, vi sia una sanzione decente? Questi emendamenti non innovano l'ordinamento: incrementano la sanzione già presente nella nostra legislazione.

Mi sembra che in una materia così delicata come quella che stiamo affrontando, cioè la diffamazione a mezzo stampa, si possa anche considerare questa ipotesi, perché siamo stati tutti testimoni - io vi ho appena indicato un caso che mi ha riguardato personalmente - di casi in cui la stampa pubblica delle notizie corrette, alle quali si reagisce con la querela, avendo l'unico obiettivo di far vedere alla pubblica opinione che si è talmente innocenti che addirittura si reagisce in quel modo. Poi ovviamente la questione finisce nel completo dimenticatoio.

Nell'annunciare che nel voto mi atterrò al parere dei relatori, segnalo all'Aula che il tema non è secondario e che mi sembra leggermente superficiale averlo archiviato in questo modo. *(Applausi del senatore Filippi Marco)*.

CALIENDO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, voterò contro questi due emendamenti per una serie di ragioni. Intanto la lite temeraria è già disciplinata agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile e 427 del codice di procedura penale. In entrambi gli emendamenti si aggiunge un'ulteriore penalizzazione. Per quanto riguarda il penale, devo ancora capire quale sia la temerarietà, perché se per caso è un falso, allora siamo nell'ipotesi della calunnia, non più della querela, e allora c'è l'obbligo per il pubblico ministero e per il giudice per le indagini preliminari di imputare al querelante di aver calunniato. Ma prescindiamo da questo. I due sistemi, civile e penale, hanno determinazioni equitative che influiscono sulle spese del procedimento e su altre misure già predeterminate. In più, hanno entrambi la possibilità di liquidare ulteriormente il risarcimento dei danni. Lì è previsto un accertamento da parte del giudice. Qui stiamo sanzionando il querelante o il denunciante per il fatto di aver denunciato e per aver ritenuto di essere stato offeso. Quindi, aggiungiamo alle sanzioni equitative ulteriori sanzioni in via equitativa. Per tali ragioni, voto contro.

BRUNO (Per il Terzo Polo: APL-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo: APL-FLI). Signor Presidente, senza entrare nei tecnicismi, anche perché non ho le competenze per farlo, è proprio il riferimento all'articolo 427 del codice di procedura penale e quindi al procedimento penale che a me crea delle perplessità. Però, a parte la sua collocazione, la questione sollevata dal collega Casson e da altri colleghi secondo me ha un suo fondamento.

Più che la lite temeraria credo che vada disciplinata la cosiddetta querela preventiva. È noto che esistono delle multinazionali dotate di uffici legali ottimi, mettiamola così. Ed è noto che ottenere la

condanna di un mezzo di informazione, in campo civile in particolare, serva da esempio a tutto il mondo dell'informazione ad occuparsi di questioni più facili rispetto a quelle che riguardano le grandi imprese.

È accaduto: se scorriamo quello che è successo anche nell'ultimo periodo, si scopre di qualche giornalista che solo per aver criticato l'estetica di un'automobile è chiamato a risponderne in un processo che non si sa come andrà a finire (magari avrà ragione l'impresa, per carità).

Però, tale questione dobbiamo in qualche modo disciplinarla, dobbiamo tutelare la libera possibilità di informare dei singoli giornalisti. Qua si misura la nobiltà di chi immagina di dover tutelare la libertà d'informazione.

Questo emendamento è collocato nell'ambito codice di procedura penale: secondo me è una forzatura inserirlo in tale ambito. Ma siccome successivamente ci sono emendamenti che riguardano invece il codice di procedura civile, su quelli credo che bisognerà affrontare la questione sollevata per ultimo dal collega Zanda, e che io condivido.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, la materia è disciplinata già dall'articolo 427 del codice di procedura penale. Si dice che se il querelante introduce un giudizio temerario viene condannato a pagare le spese sostenute dall'imputato ingiustamente trascinato a giudizio e anche al risarcimento dei danni: è già previsto.

Oltre ad aver riconosciuto il danno per l'imputato, averlo risarcito per le spese e per tutti i danni subiti (l'articolo 427 parla dei danni subiti dall'imputato ingiustamente trascinato in giudizio), oltre a questo, negli emendamenti 1.521 e 1.522 si prevede in via equitativa un'ulteriore condanna «fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante». A parte il fatto che il testo è sbagliato tecnicamente, perché il querelante non richiede (bisognava dire «richiesta dall'eventuale parte civile», perché il querelante non richiede: quindi, è sbagliato tecnicamente), si dice in via equitativa «fino a un decimo della somma richiesta». Ma la via equitativa non ha limiti: è una contraddizione in termini. Quando ci si rivolge al giudice per avere una liquidazione in via equitativa non gli si può dire che ciò vale fino ad una certa somma; diversamente, non è liquidazione equitativa. Quindi, è un secondo errore tecnico.

Inoltre, si introduce una sanzione accessoria che riguarda la parte querelante costituitasi parte civile nel processo rispetto a quella che è prevista dall'articolo 427. Allora bisogna intervenire sul codice di procedura penale, cioè sul sistema, non si può intervenire con una norma che non modifica alcuna norma di diritto processuale. Si introduce una norma ad effetti sostanziali senza interventi di natura processuale. Il codice non viene toccato e si introduce una forma risarcitoria nuova, incasellata non sappiamo in quale articolo (solo in questo?).

Sono contrario proprio per la tecnicità della formulazione della norma e per l'assurdità di una duplicazione di una forma risarcitoria rispetto al danno che viene comunque riconosciuto suscettibile di liquidazione, qualora si tratti di una lite intentata ingiustamente con costituzione di parte civile.

PALMA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PALMA (PdL). Il senatore Caliendo ha annunciato il suo voto contrario; invece, io mi asterrò. Di qui il dissenso.

Signor Presidente, signori senatori, vorrei svolgere un ragionamento molto semplice: dall'intervento del senatore Zanda emerge che questa disposizione emendativa avrebbe la finalità di sconsigliare i soggetti dal promuovere querela ed azione civile, come nel caso ad esempio dell'emendamento del senatore Bruno, ogni volta in cui dette azioni dovessero essere temerarie e quant'altro.

Orbene, il senatore Li Gotti ha, come sempre, centrato il problema. Siamo in presenza di qualcosa che differisce dal risarcimento del danno e che ha uno scopo, come dire, di defaticamento dei carichi giudiziari, perché di questo alla fine si tratta.

Allora, signor Presidente, signori senatori, mi permetto di dire che nell'originario testo all'attenzione della Commissione era prevista un'analogia norma, che aveva una finalità di carattere preventivo

sotto il profilo dell'illecito penale, cioè sotto il profilo delle diffamazioni perché si diceva che, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, la persona offesa può chiedere una somma a titolo di riparazione, somma questa che, in ragione della gravità del fatto e della diffusione dello stampato, non poteva comunque essere inferiore a 30.000 euro.

Orbene, questa parte è stata modificata dalla Commissione a seguito dell'attività emendativa.

Ci troveremmo adesso di fronte ad una eclatante disparità di trattamento con finalità analoghe: prevedere cioè qualcosa che fuoriesce dal nostro ordinamento per il soggetto che si ritiene parte offesa di una diffamazione ed il soggetto che viene ritenuto invece essere autore di una diffamazione.

Pertanto, ritengo personalmente che questi due emendamenti non possano essere approvati dall'Assemblea, per le ragioni che molto modestamente mi sono permesso di esprimere io, ma che molto meglio di me, come al solito, ha espresso il senatore Li Gotti.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASSON (PD). Signor Presidente, non parteciperò al voto. Non sarei intervenuto se non fossero state sollevate obiezioni di tipo tecnico.

Voglio solo precisare, molto rapidamente, che la proposta di inserire delle sanzioni, sia dal punto di vista penale che all'interno di una procedura civile non fuoriesce dal sistema, avuto riguardo all'articolo 427 del codice di procedura penale. Quello che l'emendamento propone sarebbe un'altra sanzione aggiuntiva rispetto alla temerarietà, provocatorietà, al tentativo di intimidazione di un certo modo di fare querele. Quindi, si inserisce nel codice di procedura penale, dà una prospettazione tecnica e dice che proprio per la gravità di quanto viene fatto in certi casi e con certe querele è opportuno prevedere un limite e dare la possibilità al giudice di risarcire l'ulteriore danno, secondo le modalità indicate. Una situazione analoga si prospetta per la procedura civile. È vero che già esiste la possibilità di arrivare alla liquidazione delle spese, ad un risarcimento dei danni, ma nel caso particolare di una lite temeraria viene fornita un'indicazione al giudice di liquidare un danno ammontante fino al 10 per cento della somma che viene richiesta dall'attore nel giudizio civile.

Questo, proprio per precisare i contorni di due fattispecie che si inseriscono nei sistemi di rito processuale, rispettivamente penale e civile.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.521, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Mura.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.522. Avverto che, se l'emendamento verrà approvato, risulterà precluso l'emendamento 1.290.

MURA (LNP). Signor Presidente, rinnovo la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.522 , presentato dai senatori Casson e da altri senatori, successivamente ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Mura.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.290, su cui è stato espresso un invito al ritiro. Senatore Bruno, intende ritirarlo?

BRUNO *(Per il Terzo Polo: Apl-FLI).* Signor Presidente, non lo ritiro, anche perché secondo me non è uguale all'emendamento precedente. Infatti, mentre l'emendamento 1.522 prevedeva un risarcimento dei danni per le cause civili «fino a un decimo della somma richiesta dall'attore», l'emendamento 1.290 *(già 3.0.401)* prevede un risarcimento dei danni pari «a non meno del dieci per cento». È cosa differente: si fissa un limite inferiore rispetto alla scelta che farà il giudice. Quindi, l'emendamento risponde anche alle richieste che venivano dagli interventi tecnici dei colleghi.

PRESIDENTE. Infatti, senatore Bruno, come ha visto, i due emendamenti non sono stati votati insieme, proprio perché non sono identici, ma se un emendamento che affronta la stessa questione viene approvato, allora risulta precluso il successivo: questa è la procedura.

Metto ai voti l'emendamento 1.290, presentato dal senatore Bruno.

Non è approvato.

Sull'emendamento 1.523 è stato formulato un invito al ritiro.

VIMERCATI *(PD).* Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 1.600 è stato rivolto un invito al ritiro. *(Il senatore Mura fa cenno di voler intervenire).* Senatore Mura, non ho visto e non lo ha chiesto in tempo; non c'è un'automaticità. Da una richiesta giusta non si può far derivare una procedura confusa. *(Proteste del senatore Mura).*

MALAN *(PdL).* Signor Presidente, mantengo l'emendamento 1.600.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.600, presentato dal senatore Malan.

Non è approvato.

Sull'emendamento 1.524 è stato formulato un invito al ritiro.

VITA *(PD).* Lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 1.525 è stato formulato un invito al ritiro.

VITA *(PD).* Accolgo l'invito e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.526 è stato rivolto un invito al ritiro.

MAGISTRELLI *(PD).* Lo ritiro, signor Presidente.

MURA *(LNP).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA *(LNP).* Signor Presidente, faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.526.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, poiché molto spesso capita che i nostri emendamenti, ritirati in base ad un accordo raggiunto e quindi ad una ragionevolezza nella rinuncia ad alcune posizioni, vengono poi fatti propri da altri, e considerato che in qualche modo questo ci mette anche un po' in difficoltà, vorrei motivare il nostro voto contrario agli emendamenti stessi, tranne casi particolari in cui vi fosse una convergenza dell'Aula.

PRESIDENTE. La prima parte dell'emendamento 1.526 recita: «Al comma 1, lettera e), capoverso "Art.13", al comma 1, sostituire le parole: "da euro 5000" con le seguenti». Se questa parte sarà respinta, risulterà precluso anche il successivo emendamento 1.527. Questa è la valutazione tecnica che hanno fatto gli Uffici.

Procediamo dunque alla votazione.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.526, presentato dalla senatrice Magistrelli, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.526 e l'emendamento 1.527.

Omissis

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509 (ore 12,13)

PRESIDENTE. In ordine all'emendamento 1.222, presentato dal senatore Li Gotti e altri senatori, c'è un invito al ritiro.

PARDI (IdV). Signor Presidente, non intendiamo ritirare tale emendamento e chiediamo che esso venga votato a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.222, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3491, 3492 e 3509

PRESIDENTE. Siamo ora all'emendamento 1.223, del senatore Balboni. Su questo emendamento, e successivamente sull'articolo 1, è pervenuta alla Presidenza una richiesta di voto a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, sottoscritta dal prescritto numero di senatori.

Naturalmente c'è stata una consultazione con il presidente Schifani, e la decisione assunta è la seguente: «Con riferimento all'emendamento 1.223 la richiesta di votazione a scrutinio segreto non può trovare accoglimento. Infatti, si tratta di disposizione che si limita a modificare l'ammontare della cornice edittale della sanzione della multa. Dunque, non attiene direttamente alle materie di cui all'articolo 113, comma 4, del Regolamento.

Con riferimento alla richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'articolo 1 del disegno di legge, essa è senz'altro ammissibile poiché il contenuto dell'articolo 1 è direttamente riferibile all'articolo 21 della Costituzione e, in particolare, al diritto di manifestazione del pensiero e di stampa, nonché ai suoi limiti di esercizio».

Pertanto, non è accolta la richiesta di votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.223, mentre sull'insieme dell'articolo 1 la stessa è ammissibile ed è quindi accolta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.223, identico agli emendamenti 1.224, 1.528 e 1.529.

PALMA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*PdL*). Signor Presidente, con questa serie di emendamenti sostanzialmente si tende ad abbassare il massimo della sanzione da 100.000 a 50.000 euro, fermo restando il minimo, fissato a 5.000 euro. Si tende quindi a restringere il potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena in un *range* inferiore rispetto a quello originariamente previsto. In altri termini, di fronte all'attribuzione di un fatto falso, determinato e diffamatorio, il giudice avrà a disposizione un *range* più ridotto per quantificare la sanzione sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale.

Orbene, signori senatori, io vorrei fare una piccola riflessione insieme con voi. Noi stiamo toccando, dopo tanti anni, la disciplina che regola la diffamazione a mezzo stampa; la tocchiamo sull'onda di un avvenimento che poteva, a dire la verità, consentire una modifica molto più circoscritta, che stiamo invece ampliando all'intera materia. Passiamo da una pena detentiva ad una pena pecuniaria. Escludiamo la pena detentiva anche con riferimento a fatti che non hanno assolutamente nulla a che vedere con il diritto di cronaca, con il dovere di informare e con il diritto ad essere informati e che sono diffamatori e falsi e quindi illeciti. Non a caso, nella stessa disciplina che è stata individuata in Commissione in fase emendativa, permane con una pena aggravata una diffamazione che avvenga attraverso l'attribuzione di un fatto determinato.

Orbene, se il Senato riterrà di dover escludere, quando si tratterà l'articolo 13, la pena detentiva come sanzione per i casi di maggiore gravità di diffamazione compiuta dal giornalista (e quindi siamo completamente fuori dal discorso dell'omesso controllo da parte del direttore del giornale), ciò è evidentemente nella pienezza dei suoi poteri.

A mio avviso, però, è necessario riflettere sui fatti di maggiore gravità, di gravità inaudita per gli effetti che possono avere nei confronti del soggetto passivo della diffamazione, della sua famiglia e del suo ambiente. Un caso per tutti - ma si potrebbero fare migliaia di esempi - potrebbe essere quello del signor «X» che viene accusato da un giornale di essere pedofilo e di aver violentato una bambina o un bambino a Villa Borghese: fatto sicuramente falso, fatto sicuramente determinato, fatto sicuramente diffamatorio. In casi come questo non si prevedrà più, sulla base dell'articolo 13, la sanzione del carcere ma - vivaddio! - lasciamo a disposizione del giudice un ampio *range* di sanzioni pecuniarie che possano, in qualche modo, adeguare la sanzione stessa alla reale gravità del fatto. Ciascuno di noi sa bene che, a fronte di fatti gravissimi come quello che, in via esemplificativa, mi sono permesso prima di indicare, la sanzione massima di 50.000 euro, ove mai il giudice dovesse decidere di erogarla, apparirebbe sicuramente al soggetto offeso, ma anche alla stessa collettività, come inadeguata a realizzare quel principio del *ne cives ad arma ruant*, che

semberebbe essere alla base della regolamentazione degli ordinamenti ed in particolare dell'ordinamento penale.

Sotto questo profilo, a titolo personale evidentemente, esprimerò il mio voto contrario a questi emendamenti. *(Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Valditara e Poretti)*.

RUTELLI *(Per il Terzo Polo: Apl-FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI *(Per il Terzo Polo: Apl-FLI)*. Signor Presidente, annuncio che esprimerò un voto contrario su questi emendamenti, che vorrei motivare.

Non penso, colleghi, che tutelare la libertà di stampa significhi tutelare la libertà di diffamare *(Applausi dal Gruppo PdL)*, e credo che il Parlamento commetterebbe un gravissimo errore, se lo ritenesse. Mi spiego meglio.

Signor Presidente, apro una parentesi, così mi asterrò dal farlo successivamente.

Qualcuno ha ritenuto che sarebbe stato sconveniente unire le forze politico-parlamentari per richiedere un provvedimento di grazia nei confronti del direttore de «il Giornale». È, probabilmente, così. Purtuttavia, reputo sia giusto chiedersi se sia peggio e se sia una scortesia istituzionale chiedere un provvedimento di grazia perché non finisca in carcere un giornalista (posizione che credo gran parte - io, tra gli altri - di noi sostiene), oppure adottare una cattiva legge che guasta il nostro ordinamento per salvare una persona dal carcere, obiettivo che - ripeto - io condivido. Temo che ci stiamo incamminando su questa strada.

Scusatemi: la proposta di dimezzare la multa quando ci sia l'accertamento di falsità e di diffamazione, sulla base di quale raffronto con altri ordinamenti viene avanzata? Sanno i colleghi che in Germania e in Francia esiste il carcere per il reato di diffamazione? Sanno i colleghi che nei Paesi di cultura liberale, anglosassone non esiste il carcere, ma esistono delle sanzioni, delle multe talmente pesanti da essere davvero dissuasive nei confronti della potenziale demolizione della persona? Non sto parlando necessariamente della politica, del servitore pubblico, che dovrebbero meritare una tutela specifica, come avviene in tutti gli ordinamenti democratici. Qui siamo in una condizione per cui la politica si sente talmente in difficoltà da ritenersi esclusa dalla prerogativa di rappresentare un interesse generale, cosa che sta avvenendo oggi sempre di più.

Signor Presidente, se è vero che oggi noi stiamo andando in tale direzione -sbagliata - credo, anche per questo, che il seguito dell'esame di questo provvedimento debba essere analizzato molto bene. Si sta decidendo di abbattere la sanzione del carcere, che, come sappiamo bene, ha avuto un effetto fondamentalmente preventivo, poiché è stata applicata tre volte nella storia della Repubblica. «Ma se anche fosse» - si dice - «per un caso solo, è grave, e dunque, facciamo una legge *ad personam*». È ciò che sta avvenendo, e io penso che sia non meno grave procedere in questo modo pure per coloro che vogliono scongiurare che il direttore Sallusti finisca in carcere.

Ma l'idea di abbattere le sanzioni è inaccettabile, a mio modo di vedere. Ma perché abbattere le multe, signor Presidente?

Se si considera che la sanzione minima è pari a 5.000 euro e il fatto che è stato presentato un emendamento che propone che la si possa abbattere fino a due terzi, considerate le attenuanti, vi pare che lo si possa prevedere? *(Applausi dal Gruppo PdL e delle senatrici Poretti e Amati)*.

Sapete che per attivare un'azione civile la persona che è stata diffamata oggi deve sostenere delle spese amministrative, che sono state incrementate dall'attuale Governo giustamente e per dissuadere dalle liti temerarie? Io, per esempio, qualche giorno fa ho firmato un'azione per diffamazione nei confronti di una persona e, contestualmente, ho firmato un assegno di 500 euro per poterlo fare.

Al termine, fatte salve le cause per il risarcimento in sede civile che - come sappiamo - non di rado oggi finiscono per andare in prescrizione, può capitare che di fronte ad una accertata falsità e diffamazione si possa arrivare al pagamento di 1.500 euro.

Scusate, onorevoli colleghi, qui siamo al *supermarket* della diffamazione! Siamo addirittura al *super-discount*! *(Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: Apl-FLI e PdL e della senatrice Poretti)*. Ci stiamo indirizzando verso una classe politica che ha paura di dire al diffamatore: «tu sei un diffamatore»; una classe politica che si sente tanto sulla difensiva da non voler difendere quei bravi, grandi e corretti giornalisti che fanno giornalismo d'inchiesta, di denuncia, senza sentire necessario il ricorso alla diffamazione, all'ingiuria, alla diminuzione dell'avversario ritenuto tale o dell'interlocutore politico. Ci stiamo dirigendo, signor Presidente, ad avere una sorta di *super-discount* che, a prezzi stracciati, vende prodotti fallati, abusivi o sottocosto.

Non credo che questa sia una riforma nel nome della giustizia e della dignità di chi viene diffamato, chiunque egli sia: un venditore ambulante, un politico, un giornalista o un esponente con una responsabilità pubblica. *(Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: Apl-FLI e PdL e delle senatrici Poretti e Amati).*

Quindi, dichiaro un voto convintamente contrario sull'emendamento in votazione, che è volto ad introdurre un ulteriore ridimensionamento, che giudico inaccettabile per la dignità delle istituzioni. *(Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: Apl-FLI e PdL e della senatrice Poretti).*

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dissento in modo sostanziale, e direi anche radicale, dagli interventi svolti dai senatori Palma e Rutelli, che ovviamente rispetto, ma esprimono punti di vista che non ritengo di poter condividere in alcun modo e che credo nessuno dei componenti del mio Gruppo possa condividere.

Permettetemi di sottolineare, innanzi tutto, che voglio prescindere dal caso Sallusti. Infatti, la vicenda parlamentare, politica, pubblica, che ha ad oggetto da una parte l'eliminazione del carcere per i reati di opinione, e segnatamente per i reati di diffamazione, e dall'altra l'eliminazione della responsabilità oggettiva del direttore responsabile, è - lasciatemelo dire - troppo antica e troppo nobile per essere ridotta al caso specifico. Peraltro, anch'io sono convinta, come tanti colleghi che qui hanno espresso questo convincimento, che il dottor Sallusti voglia andare in carcere: altrimenti si sarebbe comportato in altro modo.

La discussione sul limite della sanzione pecuniaria sconta una vecchiezza di approccio rispetto all'uso dello strumento penale nel nostro ordinamento, non soltanto rispetto ai reati di opinione. *(Brusio. Richiami del Presidente).*

Signor Presidente, posso avere un po' di silenzio? Finisco in qualche minuto, ma voglio dire la mia, perché questo è il punto sostanziale del provvedimento in esame. Non mi riferisco tanto all'emendamento in sé, quanto all'idea che poi sorregge i nostri voti ed il giudizio definitivo.

Il senatore Rutelli ha fatto riferimento al fatto che solo pochissime volte nella storia della Repubblica è stato comminato il carcere (il carcere è stato poi pena da scontare in seguito a sentenza definitiva). È normale che sia così, perché qualunque ordinamento penale, anche il più feroce, di fronte all'evoluzione della coscienza democratica di un Paese, si difende con una applicazione della norma - sia pure feroce - prudente da parte del magistrato. È la giurisprudenza che si sedimenta; è il riscontro pubblico al riconoscimento delle sentenze che rende quell'applicazione (che pure reca in sé una ferocia antica, desueta e non più aderente al dato sociale, culturale e politico del momento) marginale.

Mi pare, però, che, se ci trattenessimo soltanto sugli interventi dei senatori Palma e Rutelli, ignoreremmo una questione che rappresenta la vera novità del provvedimento in esame, il suo pregio e - aggiungo - la ragione sostanziale per la quale penso che dobbiamo impegnarci ad approvarlo. Mi riferisco al fatto che il sistema di tutela del diritto all'onore ed alla dignità dei soggetti, in bilanciamento con il principio sacro della libertà di informazione, avviene sulla base di un sistema di rimedi, secondo me, molto più efficace di una pena detentiva minacciata e non praticata.

Lasciatemi dire poi che la sanzione pecuniaria, applicata nella sua interezza a piccole testate, comporterebbe il sacrificio del diritto all'informazione e una sorta di pressione negativa sulla volontà di esercitare pienamente tale diritto da parte di giornalisti singoli o, appunto, di piccole testate.

Il sistema che emerge dal testo che stiamo pazientemente elaborando vede la sanzione penale come uno dei rimedi. Innanzitutto vi sono le sanzioni accessorie, a mio avviso maggiormente afflittive, come la pubblicazione della sentenza, che erode l'affidabilità del giornalista o della testata che ha pubblicato la sentenza che accerta la diffamazione, e la possibile sospensione, nei casi più gravi, dall'attività giornalistica. Poi c'è dell'altro: il risarcimento del danno, che può comunque essere chiesto, e la rettifica, come risarcimento in forma specifica della lesione alla dignità e all'onore dei soggetti.

Detto ciò, il sistema che stiamo costruendo è assai più equilibrato di quello precedente, dove il diritto di rettifica, pur previsto dalla legge sulla stampa, non aveva mai una reale vigenza. Esso non veniva richiesto, e soprattutto non veniva onorato il diritto alla rettifica del soggetto diffamato.

Con questo provvedimento, invece, stiamo costruendo un sistema equilibrato che ripartisce le responsabilità; e non vorrei che noi questo equilibrio di sistema, per alcuni versi, direi, anche sofisticato, lo perdessimo nella volontà di ripescare la minaccia di una sanzione penale (minaccia

vana quando appunto è eccessiva e che crea più danno che vantaggio) mantenendo a 100.000 euro il massimo di questa sanzione.

Mi spiace di essermi dilungata tanto, ma se inciampiamo nei singoli punti rischiamo di perdere di vista quanto stiamo cercando di costruire faticosamente, ovvero un sistema più equilibrato che risponda al bilanciamento necessario, imposto dalla Costituzione, di due beni che, a mio avviso, hanno la stessa dignità di tutela. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, ho ascoltato attentamente le riflessioni svolte sulla riduzione di questa pena, che tra l'altro avevo già proposto in Commissione.

Vorrei ricordare ai colleghi che in materia di diffamazione a mezzo stampa ormai esiste un quarto grado di giudizio. È così. La Corte di giustizia europea giudica sempre in tale materia. Infatti, dopo le condanne avvenute in Italia i giornalisti si rivolgono alla Corte di giustizia europea, che ha peraltro dato vita ad una notevole giurisprudenza. Detta Corte, mentre non si è dichiarata contraria alla pena detentiva per i casi più gravi, e lo ha precisato in un caso riguardante un giornalista greco, si è pronunciata in maniera molto evidente contro un'eccessività della pena pecuniaria, proprio per una questione italiana. La Corte di giustizia europea ha affermato che una pena pecuniaria molto elevata potrebbe influire negativamente sul diritto all'informazione, vale a dire che potrebbe scoraggiare il giornalista dal dare delle notizie.

Ho ascoltato tutti i casi illustrati, ma bisogna sempre partire dal presupposto che il giornalista che ricerca una notizia, che ha fonti precise... *(Commenti del senatore Asciutti)*.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, a parte il fatto che non deve interrompere quando qualcuno parla, e magari può rivolgersi a me in altro modo, le faccio presente che essendo il senatore D'Ambrosio presentatore di un emendamento potrebbe anche intervenire per dire che lo ritira. Seguite l'*iter*, prima di fare confusione. Prego, senatore D'Ambrosio, continui.

D'AMBROSIO (PD). In conclusione, Presidente, stiamo attenti a quello che facciamo. Se stabiliamo pene pecuniarie molto consistenti rischiamo di ricevere condanne dalla Corte di giustizia europea che, in base alla Convenzione dei diritti dell'uomo, all'articolo 10 in particolare, ha già condannato più volte l'Italia.

Vi prego di tenere conto che proprio per l'eccessività della pena pecuniaria già siamo stati condannati, ragion per cui mi sembra che una pena pecuniaria di 50.000 euro sia più che sufficiente. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi)*.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, tanto per rettificare alcune affermazioni: non è vero che in Francia esiste la pena detentiva. In Francia la pena consiste in un'ammenda di 12.000 euro; se poi ad essere colpiti sono membri del Governo, parlamentari, corpi militari o tribunali, l'ammenda è di 45.000 euro. Questa è la Francia.

In Germania c'è la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria; in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord la diffamazione è considerata un illecito civile, quindi non c'è sanzione penale. In Spagna l'ingiuria a mezzo stampa è sanzionata con la pena pecuniaria. Esistono, quindi, alcuni Paesi che prevedono la pena detentiva e altri che non la prevedono. Noi abbiamo fatto già un'opzione di fondo; ora si tratta di graduare la pena e noi riteniamo che la previsione contenuta nell'emendamento 1.223, che riduce la pena massima da 100.000 a 50.000 euro, sia ragionevole.

Non dobbiamo pensare soltanto alla grande stampa, ma anche a quello che ho definito il reticolo della piccola stampa esistente sul territorio. Una condanna a 100.000 euro significa chiusura dei giornali: non ci sono alternative; questa è la realtà. Punire il giornalista che ha diffamato determinando la chiusura del giornale è un atto contrario allo spirito che anima tutto il nostro intervento, anche perché parliamo di sanzione penale, ma accanto a questa c'è tutto lo spazio previsto dalle leggi per l'azione risarcitoria civile (e questi sono soldi!); senza considerare poi gli

strumenti individuati della rettifica e della pubblicazione della sentenza. Il vero sforzo risarcitorio è la rettifica, la pubblicazione della sentenza; è l'azione risarcitoria civile che verrà quantificata nei giudizi che seguiranno. Questa è esclusivamente la sanzione penale.

Non facciamo che le sanzioni penali diventino la possibilità e lo strumento per chiudere i giornali. Ricordiamoci che nella vigenza della legge attuale, quando la pena della reclusione va da uno a sei anni, in virtù della concessione delle attenuanti generiche prevalenti, si passa dalla diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato alla diffamazione semplice, e la condanna è di 1.000-2.000 euro. Questa è la realtà, e lo sappiamo tutti quanti benissimo. Nella maggior parte dei casi è stato questo. Ora prevediamo una pena massima di 100.000 euro, e chiudiamo i giornali, i piccoli giornali che sono la vita dell'informazione e della comunicazione. Il legislatore deve avere equilibrio.

ASCIUTTI (*PdL*). Quindi, è giusto diffamare!

LI GOTTI (*IdV*). Allora, proponete 20 anni di carcere, ma fatelo! Volete la chiusura dei giornali? Mandate in galera i giornalisti. (*Applausi dal Gruppo IdV e PD. Commenti del senatore Asciutti*).

*QUAGLIARIELLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signor Presidente, colgo l'occasione per svolgere anche io un intervento di carattere metodologico, certamente non accurato come quello della senatrice Finocchiaro, ma per cercare invece di cogliere una più ampia prospettiva del dibattito.

Vorrei manifestare - anzitutto ai colleghi del mio schieramento, ma anche a tutta l'Aula - il timore che, con il passare del tempo e della discussione sugli emendamenti, ci si faccia prendere da una deriva che definirei weimariana. A Weimar in realtà accadde che opposti estremismi, o comunque posizioni opposte, si coalizzarono nei fatti, cioè senza volerlo - ma la storia talvolta è governata dalle conseguenze non volute - per far fuori la vacillante democrazia. Ecco, non vorrei che una simile dinamica si verificasse - ovviamente in scala da 1 a 300 - su questo provvedimento.

Leggendo i giornali di oggi e passeggiando per il transatlantico mi sono reso conto che ci sono moltissimi tifosi fuori da quest'Aula che sperano che qui fallisca tutto e che il provvedimento in esame non venga approvato. Sono state espresse anche in quest'Aula alcune osservazioni riguardo alla libertà di stampa, ma soprattutto alla tutela dell'onore, assolutamente condivisibili. Ma non vorrei che la loro esasperazione ci facesse perdere di vista i nostri avversari, che stanno qui fuori e che sperano che gli inasprimenti e comunque i miglioramenti che questa disciplina comporta possano fallire per via di alcuni eccessi, che fanno sì che l'Aula non pervenga ad alcun risultato.

Pertanto, metodologicamente, consiglieri di fare grande attenzione. Cerchiamo di migliorare quanto più possibile il testo, ma non perdiamo di vista il contesto complessivo della situazione. Perché se ci dividiamo oltre un certo limite e la legge non si approva, a vincere non sarà chi sostiene tesi radicali in quest'Aula, ma coloro che vogliono che non si faccia niente e che sono qui fuori. (*Applausi dai Gruppi PdL, CN:GS-SI-PID-IB-FI e PD*).

RIZZI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.223 a titolo personale, non certo per svolgere una dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo perché non sono certo un cultore di questa materia. Ritengo però sia doveroso, da parte di una persona che ha ascoltato questo interessantissimo dibattito in Aula, cercare di aiutare sé stesso e un po' tutta l'Aula a mettere ordine sulla situazione attuale e su quello che ci accingiamo a votare.

Orbene, anzitutto ho molto apprezzato l'intervento del senatore Rutelli, che però ha mischiato un po' la questione, nel senso che ha messo insieme il reato di diffamazione con la libertà di opinione, il diritto di stampa e la libertà di stampa. Qui stiamo parlando del reato di diffamazione, che in questo momento nell'ordinamento giudiziario - se non ho capito male - è punito con il carcere da uno a sei anni. Con questo provvedimento abbiamo già stabilito una pena pecuniaria minima di

5.000 euro. Adesso stiamo dibattendo se la pena massima debba essere di 50.000 o di 100.000 euro.

Personalmente, sono contrario ai 50.000 e ai 100.000 euro, perché sono invece favorevole alla soluzione carceraria. Non stiamo infatti andando ad infrangere alcun diritto dell'uomo, alcun diritto di esprimere la propria opinione e, quindi, non stiamo andando contro il diritto di stampa e la libertà di pensiero. Stiamo per sancire una pena per il reato di diffamazione, gratuito, a mezzo stampa, commesso da un individuo nei confronti di un altro individuo. Questo può limitare la libertà dell'individuo offeso, per cui ritengo opportuno che debba essere limitata la libertà dell'individuo offendente.

Pertanto, voterò a favore di questo emendamento con una sola motivazione. Forse è più logico ridurre il *gap*, visto che ormai il danno della pena minima dei 5.000 euro è stato compiuto. Prevediamo un *gap* minore da 5.000 a 50.000 euro in maniera tale che almeno abbiamo ottenuto il risultato di limitare il libero arbitrio del magistrato che, a seconda del giornalista che si troverà di fronte, potrà applicare la pena da 5.000 o da 50.000 euro. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

RUTELLI *(Per il Terzo Polo: APl-FLI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI *(Per il Terzo Polo: APl-FLI)*. Signor Presidente, intervengo per fare una precisazione, che reputo necessaria dopo l'intervento del senatore Li Gotti, il quale ha ritenuto di correggere quanto avevo detto a proposito della legislazione francese. Le cose non stanno in questo modo.

Leggo dal *dossier* preparato dal Servizio Studi del Senato, e premetto che sono ben consapevole di quanto ha affermato il collega D'Ambrosio. In Europa si riconosce il diritto alla sanzione penale di tipo detentivo e si richiede anche all'Italia di abbassare quella di tipo pecuniario. Ma se abbattiamo e facciamo scomparire quella di tipo detentivo, non possiamo contemporaneamente abbassare irrazionalmente quella di tipo pecuniario. In Francia che cosa avviene, diversamente da quanto è stato detto? Leggiamo: «Le pene sono più gravi e possono essere anche di natura detentiva se la persona offesa appartiene ad una delle categorie citate espressamente negli articoli 30 e 31 della legge sulla libertà di stampa, che si riferiscono a persone fisiche, morali o gruppi di persone che svolgono funzioni pubbliche, ivi compresi i membri del Governo, i parlamentari, i corpi militari, le corti e i tribunali: se la diffamazione è rivolta verso una persona o un gruppo di persone in ragione della loro origine, etnia, razza, religione, sesso, orientamento o identità sessuale e *handicap*... la pena è determinata in un anno di reclusione...»

Perché dico questo Presidente? *(Commenti del senatore Li Gotti)*. Si può vedere come evolve la legislazione in ogni Paese. Nel nostro Paese, però, nutriamo fiducia nei confronti della magistratura. C'è qualcuno che, in base all'esperienza, ritiene che ci siano magistrati in circolazione che chiudono piccole testate democratiche irrogando loro 100.000 euro di sanzione al fine di farle chiudere? Non l'ho mai visto e mai certamente lo vedremo nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà ma solo per due minuti.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, interverrò solo per un minuto.

Il senatore Rutelli ha letto lo stesso documento da me letto, saltando però una frase, che allora vi leggo: «Se la persona offesa è una persona fisica o morale non appartenente ad una delle categorie citate» - ossia parlamentari, forze armate e via dicendo - «la pena consiste in una ammenda di 12.000 euro». Questo è scritto, punto e basta. Si tratta dell'articolo 32 della legge sulla libertà di stampa del 1881 della Repubblica francese. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

PRESIDENTE. Ci sono ora alcuni interventi in dissenso, a ciascuno dei quali sono concessi tre minuti.

PROCACCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione l'intervento della Presidente del mio Gruppo, certamente molto convincente.

Mi chiedo, e chiedo al senatore D'Ambrosio, che adesso non vedo presente in Aula, che senso possa avere per l'Europa rampognare una pena pecuniaria elevata e poi assentire e consentire che ci sia una pena detentiva. Si tratta di un altro assurdo.

Non condivido lo spirito delle leggi *ad personam*: o non sono mai valide o sono sempre valide. Non è che quando si discute *ad personam* dipende dalla persona. Sinceramente, quando penso a tante persone sconosciute, che magari in carcere attendono giustizia e l'attenzione del Parlamento e non la ricevono perché non sono note, sento un cruccio profondo dentro di me.

SALTAMARTINI (PdL). Bravo!

PROCACCI (PD). Veniamo comunque al tema, visto che l'occasione ci chiama a discuterne. Questa legge migliora la situazione, ma qui è stato posto un problema: eliminiamo la pena detentiva, ma come la sostituiamo? Intanto voglio ricordare che la diffamazione non produce soltanto un danno alla verità, ma anche un danno alla persona. Lede non solo un diritto di verità, ma anche un diritto della dignità della persona umana. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Filippi Alberto)*.

Voglio ricordare che questo è il Paese in cui un certo signor Tortora ha perso la vita. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI)*. Un mio collega al Parlamento europeo è stato accusato di pedofilia. La sua famiglia è stata distrutta. Quando chi lo accusava ha ritrattato tutto, la sua salute era definitivamente compromessa. Attenti, la diffamazione non è solo una questione che riguarda la verità. Alcuni la sanno tollerare, l'accettano bene. Altri ne rimangono indissolubilmente e indefinitamente stritolati. Vogliamo in qualche modo scoraggiarla? *(Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Filippi Alberto, Mura e Pedica)*. Scoraggiare cosa? La stampa che non si informa adeguatamente? La dobbiamo scoraggiare! Quale stampa? La stampa che dà notizie, e che talvolta, a tavolino, decide di colpire, senza aver realmente verificato la veridicità dei fatti. *(Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Filippi Alberto e Mura)*. La dignità della persona umana rimane il valore sommo, un valore costituzionale che questo Parlamento deve tutelare. È il punto centrale che ci porta a dire... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Procacci, la prego di concludere.

PROCACCI (PD). La questione non è sull'entità della cifra. È un'indicazione di priorità valoriale quella che siamo chiamati ad esprimere. Sarà poi il magistrato, in una forbice che va da 5.000 a 100.000 euro, ad individuare la gravità della diffamazione e le conseguenze che essa ha avuto sulla vittima. Ma non chiudiamo, e diamo il segno che togliamo la pena detentiva, ma scoraggiamo chi, facendo un uso distorto della verità, colpisce la persona umana. *(Applausi dai Gruppi Pd e PdL e dei senatori Filippi Alberto e Mura)*.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PORETTI (PD). Signor Presidente, anch'io colgo l'occasione di questa apertura di dibattito per richiamare l'attenzione di tutti su ciò che stiamo facendo in queste ore e per rivolgere un appello a fermarci qui.

Per cercare di risolvere, quindi sotto una pressione specifica, un caso di un diffamatore abbiamo abbandonato e stiamo via via abbandonando coloro che dovrebbero interessarci di più, cioè i diffamati, il loro onore, la loro reputazione, le ferite loro inferte, dalle quali la Costituzione dovrebbe difenderli, che in alcuni casi sono davvero letali. Noi stiamo perdendo di vista il diffamato e continuiamo a concentrarci sul diffamatore.

Allora il mio dissenso lo continuo a manifestare con un voto di astensione su tutti gli emendamenti (forse qualcuno poteva anche essere giusto) e sugli articoli. Ho richiesto perfino il volto segreto. Ieri in quest'Aula, come radicale (e sapete quanto ci battiamo, come radicali, perché nelle carceri italiane quella legge dello Stato venga applicata e non violata ad ogni istante), ho confermato come comunque, per il responsabile della diffamazione a mezzo stampa, possa essere prevedibile tra le pene anche quella che include il carcere, fino a quando non si rimetterà in discussione tutto il nostro codice penale: quello è un reato gravissimo, che va a colpire la persona, più di molti altri illeciti che appunto non sono penali.

Davvero mi appello a tutti voi: fermarci qui stamattina, cogliamo l'occasione di questa apertura di dibattito per sgombrare l'Aula da questo provvedimento che non ha più ragione d'essere. Per tutelare un diffamatore stiamo perdendo di vista i diffamati. Fermiamoci qui, ve ne prego, e cogliamo questa occasione. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL e LNP).*

Omissis

La seduta è tolta *(ore 13,53)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione (3491)

ARTICOLO 1 NELTESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Risposta e rettifiche)*. - 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

4. Le rettifiche o dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza commento, nella loro interezza, con lo stesso rilievo e nella medesima collocazione, e con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

5. Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate non oltre due giorni dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

6. Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono alla pubblicazione, a loro cura e spese, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché tali dichiarazioni o rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, senza commento, entro sette giorni dalla richiesta della persona offesa, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona, con adeguato rilievo e idonee collocazione e caratteristica grafica; la pubblicazione in rettifica deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui rispettivamente ai commi 2, 3, 5 e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai medesimi commi, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione con le modalità di cui ai medesimi commi.

8. Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui al comma 7, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 12 in caso di mancata o

incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

9. Con il provvedimento che dispone l'ordine di pubblicazione di rettifiche o dichiarazioni, il giudice può altresì disporre che in caso di incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione successivamente constatata nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento sia dovuta a favore dell'autore della richiesta di rettifica una somma determinata con il medesimo provvedimento.

10. Fermo quanto previsto al comma 9, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione della rettifica su altri giornali quotidiani o periodici, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, a spese di colui che non ha ottemperato all'ordine di pubblicazione.

11. L'autore dell'offesa può avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 10, qualora il direttore responsabile del giornale quotidiano o periodico, ivi compresi quelli diffusi per via telematica, non abbia pubblicato la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi del comma 1.

12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8 si applica la sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 25.000»;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). - 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in giornali quotidiani o periodici, compresi quelli diffusi per via telematica, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 536 del codice di procedura penale, negli stessi e in altri giornali quotidiani o periodici aventi analoga diffusione quantitativa o geografica. La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta. Il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico nel quale è stata pubblicata la notizia diffamatoria è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione nello stesso quotidiano o periodico e a provvedere al pagamento delle spese relative alle altre pubblicazioni.

2. Nel pronunciare la sentenza di condanna il giudice dispone che i soggetti civilmente responsabili che abbiano ricevuto contributi a norma della legge 7 agosto 1990, n. 250, e del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, restituiscano al Dipartimento dell'informazione e dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'equivalente della somma degli importi della multa, della riparazione pecuniaria e del risarcimento dei danni. In caso di recidiva reiterata il giudice dispone che la corresponsione dei predetti contributi venga sospesa fino all'ammontare dell'importo dovuto per un anno»;

c) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica»;

d) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Risarcimento dei danni*). - 1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale.»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Pene per la diffamazione*). - 1. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 ad euro 100.000 tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato.

2. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti, la pena è raddoppiata.

3. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 9.

4. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue altresì la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. Se il colpevole commette un altro reato della stessa indole nei due anni successivi alla precedente sentenza di condanna, alla nuova condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da sei mesi a un anno. In caso di ulteriore condanna, consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a tre anni.

5. La pena è sempre diminuita qualora, a richiesta della persona offesa, sia stata pubblicata la dichiarazione o la rettifica nei termini e con le modalità di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 8. La

pena è altresì diminuita, limitatamente al solo autore, quando questi abbia chiesto, a norma del comma 11 dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, la pena è aumentata qualora il direttore o, comunque, il responsabile del quotidiano o del periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse per via telematica, abbia rifiutato od omesso di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dal medesimo articolo.

7. La pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vice direttore responsabile, dall'editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.

8. All'atto della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Il giudice dispone in ogni caso la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine professionale».

2. All'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In caso di inottemperanza all'ordine di trasmissione della rettifica disposto dall'Autorità ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'autore della richiesta di rettifica nonché l'autore dell'offesa possono avvalersi della procedura di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.

4-ter. Le disposizioni in materia di pubblicazione obbligatoria delle sentenze, di cui all'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di condanna per reato commesso nell'ambito di trasmissioni televisive o radiofoniche.

4-quater. In caso di diffamazione commessa con il mezzo della radiotelevisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI

1.200

CARUSO, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 1, dopo le parole: «a pubblicare gratuitamente», aggiungere le seguenti: «e senza ulteriore commento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.201 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica,» con le seguenti: «, comprese le relative edizioni telematiche»;

d) al comma 10, sostituire le parole: «compresi quelli diffusi per via telematica» con le seguenti: «comprese le relative edizioni telematiche»;

c) al comma 11, sostituire le parole: «compresi quelli diffusi per via telematica» con le seguenti: «comprese le relative edizioni telematiche».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.500

VITA, CASSON, D'AMBROSIO, VIMERCATI, ADAMO

Precluso

Al comma 1 lettera a), capoverso «Art. 8», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica,»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In un ragionevole tempo, laddove i fatti interessati non siano veritieri, l'editore della testata telematica è tenuto a pubblicare una rettifica trasmessagli dall'interessato, con accorgimenti tecnici idonei al collegamento con l'articolo oggetto della rettifica.».

1.501

VITA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere le parole: «comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica.».

1.502

D'AMBROSIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sostituire le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse» con le seguenti: «compresi i quotidiani e periodici diffusi».

1.503

D'AMBROSIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse» inserire la seguente: «anche».

1.504

VITA, VIMERCATI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo le parole: «, comprese le testate giornalistiche diffuse» inserire la seguente: «anche».

1.400

GERMONTANI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo le parole: «le testate giornalistiche», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

1.505

VITA, VIMERCATI

Ritirato

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 1, sostituire la parola: «da essi ritenuti» con la seguente: «gravemente».

1.202

MURA, MAZZATORTA, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 1, sopprimere le parole da: «purché le dichiarazioni» fino alla fine del periodo.

1.506

CASSON, VITA

Respinto (*)

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva.».

(*) Ritirato dai proponenti, fatto proprio dal senatore Mura

1.507

VITA

Accantonato

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. In un ragionevole tempo, laddove i fatti interessati non siano veritieri, l'editore della testata telematica è tenuto a pubblicare una rettifica trasmessagli dall'interessato, con accorgimenti tecnici idonei al collegamento con l'articolo oggetto della rettifica.».

1.203

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 2, sostituire le parole: «in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono» con le seguenti: «collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono, purché contenute entro il limite del doppio delle righe dello scritto che le ha determinate».

1.204

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, purché contenute entro il limite del doppio delle righe dello scritto che le ha determinate».

1.205

D'ALIA, SERRA (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 4, dopo le parole: «ai commi 2 e 3» inserire le seguenti: «entro il limite di trenta righe».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.206

D'ALIA, SERRA (*)

Respinto ()**

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 4, dopo la parola: «pubblicate» sopprimere le parole: «senza commento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Ritirato dal senatore Serra, fatto proprio dal senatore Mazzatorta

1.508

CASSON

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 4, dopo le parole: «nella loro interezza», inserire le seguenti: «purché quantitativamente corrispondente alla parte ritenuta lesiva,».

1.509

VITA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere i commi 5 e 6.

1.207

MUGNAI, CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, BALBONI, DELOGU, GIOVANARDI, VALENTINO

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, sostituire le parole: «Per le testate giornalistiche diffuse per via telematica» con le seguenti: «Per i prodotti editoriali diffusi per via telematica, con periodicità regolare e contraddistinti da una testata,».

1.510

D'AMBROSIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, dopo le parole: «le testate giornalistiche diffuse», inserire la seguente: «anche».

1.511

VITA, VIMERCATI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 5, dopo le parole: «le testate giornalistiche diffuse», inserire la seguente: «anche».

1.208

[MALAN](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, al comma 5, dopo le parole: «Per le testate giornalistiche diffuse in via telematica» inserire le seguenti: «e per i siti Internet che ospitano inserzioni pubblicitarie».

1.512

[VIMERCATI](#), [VITA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere il comma 6.

1.513

[VITA](#), [VIMERCATI](#)

Id. em. 1.512

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», sopprimere il comma 6.

1.514

[VIMERCATI](#), [VITA](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 6, sopprimere le parole: «da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o».

1.515

[CASSON](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 6, dopo le parole: «di rilievo penale», inserire le seguenti: «, non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva».

1.209

[D'ALIA](#), [SERRA](#) (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 6, sopprimere le parole: «senza commento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.210

[LI GOTTI](#), [BUGNANO](#), [PARDI](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati», con le seguenti: «su un quotidiano a tiratura locale o nazionale indicato».

1.210 (testo 2)

[LI GOTTI](#), [BUGNANO](#), [PARDI](#), [MUGNAI](#) (*), [CALIENDO](#) (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati», con le seguenti: «su non più di due quotidiani a tiratura locale o nazionale indicati».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.211

[D'ALIA](#), [SERRA](#), [GUSTAVINO](#)

Respinto (*)

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 6, sostituire le parole: «a tiratura nazionale indicati dalla medesima persona» con le seguenti: «indicati dalla medesima persona e individuati sulla base della diffusione quantitativa o geografica del mezzo di comunicazione di cui al primo periodo».

(*) Ritirato dai proponenti, fatto proprio dal senatore Mura

1.516

[CASSON](#)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 7, dopo le parole: «dai medesimi commi», inserire le seguenti: «e al comma 4».

1.516 (testo 2)

[CASSON](#), [MUGNAI](#) (*), [CALIENDO](#) (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», al comma 7, sostituire le parole: «dai medesimi commi», con le seguenti: «dai precedenti commi».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.212

[MALAN](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova della scarsa dignità della persona.».

1.401

[BRUNO](#), [RUTELLI](#) (*)

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-*bis*. In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un quotidiano o di un periodico, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Palma, Allegrini, Mugnai e Caliendio

1.401 (testo 2)

[BRUNO](#), [RUTELLI](#), [PALMA](#), [ALLEGRIINI](#), [MUGNAI](#), [CALIENDO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-*bis*. In caso di rettifica a notizia pubblicata in un archivio digitale di un prodotto editoriale, accessibile dal pubblico tramite reti di comunicazioni elettronica, l'interessato, fermi restando i diritti e le facoltà attribuite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può chiedere l'integrazione o l'aggiornamento della notizia che lo riguarda. Il gestore dell'archivio è tenuto a predisporre un sistema idoneo a segnalare con evidenza e facilità a chi accede alla notizia originaria l'esistenza della integrazione o dell'aggiornamento».

1.517

[D'AMBROSIO](#), [MUGNAI](#) (*), [CALIENDO](#) (*)

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari» con le seguenti: «per le determinazioni di competenza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.213

[MALAN](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. In caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione di cui al comma 8, il giudice ordina nuova nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 25.000, e comunque non inferiore a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata.».

1.214

MURA, MAZZATORTA, CASTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 8», comma 12, sostituire le parole: «15.000 a euro 25.000» con le seguenti parole: «30.000 a euro 100.000».

1.215

MALAN

Ritirato

Al comma 1, lettera a), nell'articolo 8 ivi richiamato, al comma 12, sostituire le parole: «da euro 15.000 a euro 25.000» con le seguenti: «da euro 5.000 a euro 25.000, e comunque non inferiore al triplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa».

1.216

D'ALIA, SERRA (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», aggiungere, infine, il seguente comma:
«12-*bis*. La pubblicazione della rettifica, secondo quanto previsto nei commi da 2 a 6, estingue il reato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1. 217 (testo 2)

LI GOTTI, PARDI, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», nel comma 1, sostituire le parole: «, compresi quelli diffusi in via telematica» con le seguenti: «comprese le relative edizioni telematiche,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.218

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Respinto (*)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», comma 1, dopo le parole: «pubblicazione della sentenza» inserire le seguenti: «integralmente o per estratto».

(*) Ritirato dai proponenti, fatto proprio dal senatore Mura

1.219

D'ALIA, SERRA, GUSTAVINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», al comma 1, sopprimere le parole: «La sentenza di condanna deve essere pubblicata sempre per esteso se la parte offesa ne fa richiesta».

1.518

VITA, FINOCCHIARO, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.220

BALBONI, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Id. em. 1.518

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.519

VIMERCATI, VITA, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Id. em. 1.518

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.520

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», al comma 2, sopprimere le parole: «, della riparazione pecuniaria».

1.221

MUGNAI, CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, ALLEGRINI, BALBONI, DELOGU, GIOVANARDI, VALENTINO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», al comma 2, sopprimere le parole: «, della riparazione pecuniaria».

1.521

CASSON, ZANDA, VITA, D'AMBROSIO

Respinto (*)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'art. 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante».

(*) Ritirato dai proponenti, fatto proprio dal senatore Mura

1.522

CASSON, ZANDA, VITA, D'AMBROSIO

Respinto (*)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli art. 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

(*) Ritirato dai proponenti, fatto proprio dal senatore Mura

1.290 (già 3.0.401)

BRUNO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 9», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 96 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, inserire il seguente: "Il risarcimento dei danni previsto dal primo comma è pari a non meno del dieci per cento della somma richiesta, a favore del giornalista o della testata giornalistica, nei casi di cause per diffamazione a mezzo stampa"».

1.523

VITA, VIMERCATI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «tiene conto» inserire le seguenti: «delle dimensioni dell'azienda editoriale,».

1.600

MALAN

Respinto

Al comma 1, lettera d), nell'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, aggiungere le seguenti: "che non può essere inferiore a 5.000 euro o a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa, con riduzione della metà in caso di pubblicazione della rettifica nel rispetto dell'articolo 8"».

1.524

VITA

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1 sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti: «da euro 1000 ad euro 5000».

1.525

VITA

Ritirato

Al comma 1 lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 100.000» con le seguenti «da euro 3.000 ad euro 30.000».

1.526

MAGISTRELLI

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti» respinte; seconda parte preclusa (*)

Al comma 1 lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000» con le seguenti «da euro 30.000».

(*) Ritirato dal proponente, fatto proprio dal senatore Mura

1.527

MAGISTRELLI

Precluso

Al comma 1 lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 1, sostituire le parole: «da euro 5.000 » con le seguenti: «da euro 25.000».

1.222

LI GOTTI, BUGNANO, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera e), articolo 13 ivi richiamato, comma 1, sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «30.000».

1.223

BALBONI, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.224

D'ALIA, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.528

D'AMBROSIO, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.529

VITA, CASSON, MUGNAI (*), CALIENDO (*)

Accantonato

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «ad euro 100.000» con le seguenti: «ad euro 50.000».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta